

GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

Registro di carico e scarico – Formulari di identificazione

Promosso da



Realizzato da



Agosto 2018

Ecocerved
Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti.
Registro di carico e scarico – Formulari di identificazione

Ultima modifica: agosto 2018

Gruppo di lavoro: Manuela Masotti, Emma Schembari

La **Camera di commercio di Torino** con oltre 223.000 attività imprenditoriali iscritte, è da sempre riferimento forte e concreto del territorio economico dell'area metropolitana. Annovera funzioni amministrative, in particolare con il Registro Imprese e i suoi servizi anagrafici e certificativi, tutti informatizzati; attività nella regolazione del mercato, che disciplinano il mercato e le relazioni tra imprese e consumatori; funzioni di valorizzazione del territorio economico, soprattutto per la competitività delle imprese, per lo sviluppo turistico e culturale, per l'orientamento al lavoro e per la promozione delle imprese digitali 4.0. In particolare, la Camera di commercio riserva da anni grande attenzione ai temi ambientali, accanto alle attività amministrative previste dalla norma in materia di rifiuti, offrendo informazione e servizi di formazione.

Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente. Svolge inoltre attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali nei confronti delle imprese e promuove iniziative per l'adozione di sistemi di gestione ambientale. Ecocerved realizza anche analisi e studi – con la collaborazione di istituti di ricerca o enti locali – per analizzare gli impatti socio-economici e ambientali delle attività produttive e contribuire al dibattito sulle possibilità di pianificare il territorio in modo funzionale a uno sviluppo sostenibile.



www.ecocerved.it

www.to.camcom.it

*I diritti di proprietà intellettuale sui contenuti della presente pubblicazione appartengono a Ecocerved.
Chiunque utilizzi informazioni e dati riportati in questo documento deve menzionare la fonte e
chi intenda riprodurre i contenuti, parzialmente o integralmente, deve richiedere esplicita autorizzazione.*

INTRODUZIONE

La presente Guida, si propone quale ausilio alla corretta compilazione del registro di carico e scarico e del formulario fornendo indicazioni e chiarimenti operativi alla luce delle numerose e alterne modifiche apportate al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in campo ambientale*" in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Con il D.lgs. 205/2010 e a seguire con il D.lgs. 121/2011 e la L. 125/2013 sono stati inseriti, nel D.lgs. 152/2006, gli articoli 188-bis e 188-ter che prevedono il sistema di tracciabilità informatica del rifiuto (SISTRI).

Ad oggi, sulla base di quanto indicato all'art. 11 del DI 101/2013 (modificato dall'articolo 12, comma 1, DI 30 dicembre 2016, n. 244), fino al subentro del nuovo gestore del Sistri e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 "nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni".

Sono confermati:

- L'iscrizione al Sistri per i soggetti obbligati a tale sistema e per coloro che volessero aderire su base volontaria
- Il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti iscritti per l'anno 2017.

Attualmente sono vigenti gli adempimenti fissati dagli artt. 190 e 193 e dall'art. 258 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispettivamente, il registro di carico e scarico e il formulario per il trasporto dei rifiuti e le sanzioni per le violazioni degli obblighi di tenuta degli stessi.

Come espressamente indicato nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.190 comma 7 e art.193 comma 5), si continuano ad usare i modelli definiti dal DM 1 aprile 1998 n. 148 (*Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D.lgs. n. 22/97*) e dal DM 1 aprile 1998 n° 145 (*Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) nonché i criteri interpretativi forniti dalla Circolare¹ del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria del 4 agosto 1998 (*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148*).

Funzionalmente alle modifiche intervenute si è provveduto alla revisione e aggiornamento di questa GUIDA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, in vista della piena operatività del **Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)** introdurre un'apposita sezione: **VARIAZIONE SISTRI**, nella quale vengono di volta in volta, per le azioni più significative, evidenziate le modifiche future, al fine di permettere una lettura evolutiva della disciplina. In ogni caso, non si tratta di una guida Sistri.

AVVISO LEGALE

Le sentenze selezionate nella Guida sono tratte dalla banca dati <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass>, il Centro Elettronico di Documentazione del Ministero di Giustizia per promuovere l'informatizzazione e la consultazione.

Le massime riportate non hanno carattere di ufficialità MA ESCLUSIVAMENTE DI ORIENTAMENTO AI COMPORTAMENTI DI CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI.

La Guida ha scopo informativo; Ecocerved non è responsabile di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti a comportamenti o determinazioni assunte in base alla consultazione del documento.

INDICE

REGISTRO DI CARICO E SCARICO	1
SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE	1
<i>Per la produzione di rifiuti</i>	1
<i>Per la gestione dei rifiuti</i>	1
SOGGETTI ESCLUSI	2
<i>Per la produzione di rifiuti</i>	2
<i>Per la gestione di rifiuti</i>	4
.....	6
LUOGHI DI TENUTA DEL REGISTRO	6
MODELLI E GESTIONE DEL REGISTRO	6
<i>Tenuta dei registri con modalità informatiche</i>	8
COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A	9
FRONTESPIZIO	10
<i>Ditta</i>	10
<i>Attività svolta</i>	10
<i>Tipo di Attività</i>	10
<i>Numero Registrazione</i>	11
<i>Caratteristiche del rifiuto</i>	11
PRIMA COLONNA	12
<i>Tipo di movimento</i>	12
<i>Data</i>	14
<i>Progressivo del Movimento</i>	14
<i>Numero del formulario</i>	14
<i>Data del Formulario</i>	15
<i>Riferimento Operazioni Carico</i>	15
SECONDA COLONNA	15
<i>Codice CER</i>	15
<i>Descrizione del rifiuto</i>	15
<i>Stato fisico</i>	16
<i>Classi di pericolosità</i>	16
<i>Rifiuto destinato a</i>	17
TERZA COLONNA	17
<i>Quantità</i>	17
QUARTA COLONNA	18
<i>Luogo di produzione</i>	18
<i>Intermediario/ commerciante</i>	19
QUINTA COLONNA	19
<i>Annotazioni</i>	19
COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B	20
FRONTESPIZIO	20
<i>Ditta</i>	20

<i>Caratteristiche del rifiuto</i>	20
PRIMA COLONNA.....	20
<i>Data del Movimento</i>	20
<i>Formulario</i>	20
<i>Annotazioni</i>	21
SECONDA COLONNA.....	21
<i>Codice CER</i>	21
<i>Descrizione</i>	21
<i>Stato fisico</i>	21
<i>Classi di pericolosità</i>	21
<i>Destinazione del rifiuto</i>	21
<i>Quantità</i>	22
TERZA COLONNA.....	22
<i>Produttore / detentore</i>	22
<i>Trasportatore</i>	22
QUARTA COLONNA.....	22
<i>Destinatario</i>	22
QUINTA COLONNA.....	22
<i>Annotazioni</i>	22
GESTIONE DEL REGISTRO	23
TEMPI DI REGISTRAZIONE.....	23
LUOGO DI TENUTA.....	24
<i>Produttori e gestori di rifiuti</i>	24
<i>Piccoli produttori</i>	24
<i>Rifiuti da manutenzione alle infrastrutture di interesse pubblico</i>	24
<i>Rifiuti da manutenzione e assistenza sanitaria</i>	25
<i>Conservazione registro</i>	25
ALTRI REGISTRI.....	26
<i>Consorzi per il recupero</i>	26
<i>Oli minerali Usati</i>	26
CASI PARTICOLARI.....	27
<i>Produttori diversi da enti o imprese</i>	27
<i>Imprenditori agricoli</i>	27
<i>attività di estetista, acconciatore, tatuatore</i>	29
<i>attività di manutenzione</i>	29
<i>Attività di autodemolizione</i>	35
<i>Microraccolta di rifiuti</i>	37
<i>Impianti trattamento RAEE</i>	37
<i>Rottami ferrosi e non ferrosi</i>	38
<i>Centri di raccolta</i>	38
SANZIONI	38
OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART. 258 COMMA 2, D.LGS. 152/2006).....	38

INESATTEZZE E/O INCOMPLETEZZE NELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (ART. 258 COMMA 5, D.LGS. 152/2006).....	39
MANCATA CONSERVAZIONE (ART. 258 COMMA 5, D.LGS. 152/2006)	39
ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO	41
Figura 1 Frontespizio Modello A	41
Figura 2 Registro Produttore	42
Figura 3 Registro Impianto	43
Figura 4 Registro trasportatore	44
Figura 5 Frontespizio Modello B	45
Figura 6 Registro Intermediario - pagina1.....	46
Figura 7 registro intermediario - pagina 2.....	47
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	48
SOGGETTI TENUTI AL FORMULARIO	48
<i>Altra documentazione</i>	48
<i>Esenzioni dal formulario</i>	49
PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE DEL FORMULARIO.....	50
<i>Struttura e Modelli</i>	51
<i>Numerazione e stampa</i>	51
<i>Vidimazione e Annotazioni</i>	52
EMISSIONE DEL FORMULARIO.....	52
<i>Formulario e registro</i>	54
<i>Conservazione del formulario</i>	55
CASI PARTICOLARI	56
<i>Trasporto merci pericolose</i>	56
<i>Trasbordo di rifiuti</i>	56
<i>Trasporto misto</i>	57
<i>Mancata accettazione del carico</i>	58
<i>Microraccolta di rifiuti</i>	58
<i>Trasporto in aree private</i>	59
<i>Utilizzazione fanghi di depurazione</i>	59
COMPILAZIONE DEL FORMULARIO	60
INTESTAZIONE.....	60
<i>Serie e numero</i>	60
<i>Data</i>	60
<i>Numero registro</i>	61
CASELLA 1	61
<i>Produttore / Detentore</i>	61
CASELLA 2	62
<i>Impianto Destinatarario</i>	62
CASELLA 3	62
<i>Trasportatore del rifiuto</i>	62
ANNOTAZIONI.....	63
CASELLA 4 - CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	64

<i>Descrizione del codice rifiuto</i>	64
<i>Codice Europeo (cer)</i>	64
<i>Stato fisico</i>	64
<i>Caratteristiche di pericolo</i>	64
<i>Contenitori</i>	64
CASELLA 5	64
<i>Destinazione del rifiuto</i>	64
<i>Caratteristiche chimico-fisiche</i>	64
CASELLA 6	65
<i>Quantità, peso a destino</i>	65
CASELLA 7	66
<i>Percorso</i>	66
CASELLA 8	67
<i>Normativa ADR o RID</i>	67
CASELLA 9 - FIRME DEL PRODUTTORE/DETENTORE E DEL TRASPORTATORE	67
<i>Firme produttore e trasportatore</i>	67
CASELLA 10	68
<i>Cognome e nome del conducente</i>	68
<i>Targa automezzo</i>	68
<i>Targa rimorchio</i>	68
<i>Data/ora inizio trasporto</i>	68
CASELLA 11	68
<i>Esito del trasporto</i>	68
SANZIONI	68
ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO	70
Figura 1 Formulario Produttore	70
Figura 2 Formulario Gestore.....	71
CONTROLLI	72
PRODUTTORE	72
TRASPORTATORE O SOGGETTO CHE SVOLGE ATTIVITA' DI RACCOLTA.....	72
GESTORE	73
INTERMEDIARIO, COMMERCIANTE SENZA DETENZIONE.....	73
RIFERIMENTI NORMATIVI	74
GLOSSARIO	75
SENTENZE	80
NOTE	86

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Soggetti tenuti alla compilazione

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. **190** comma 1², dell'art. **189** comma 3³ e dell'art. **184** comma 3 lett. c), d) e g)⁴ del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- ❑ le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- ❑ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni **industriali** ⁵
 - lavorazioni **artigianali** ⁶
 - attività di recupero (**allegato C** alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e smaltimento (**allegato B** alla parte IV del D.lgs. 152/2006) di rifiuti [in qualità di nuovi produttori di rifiuti];
 - fanghi derivanti da :
 - potabilizzazione
 - altri trattamenti delle acque
 - depurazione delle acque reflue
 - abbattimento fumi;

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

- ❑ chiunque effettua **a titolo professionale**⁷ attività di raccolta e trasporto di rifiuti (***)
- ❑ gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
- ❑ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- ❑ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto;

- ❑ il gestore del **servizio idrico integrato**⁸ che tratta rifiuti (art. 110, comma 7, D.lgs.152/2006⁹);
- ❑ il gestore dell'impianto portuale¹⁰ di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.lgs. 182/2003).

(*) ATTENZIONE** - semplificazione relativa alla tenuta del registro di carico e scarico per soggetti che **esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006** così come indicato nel Decreto direttoriale MinAmbiente 1 febbraio 2018 (Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi - Modalità semplificate - Articolo 1, comma 123, legge 124/2017)

All'art. 4 del decreto sopra citato si evince che

I soggetti individuati all'articolo 2 **possono** adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro:

**PER LA PRODUZIONE
DI RIFIUTI**

- ❑ gli imprenditori agricoli, di cui all'art. **2135 del C.c.**, produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi ¹¹;
- ❑ i Consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto, che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art.190 comma 8, D.lgs.152/2006);
- ❑ i produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.lgs.152/2006);
- ❑ i produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come Imprese o Enti ¹², (art. 11 legge 25/01/2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005");

- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs. 152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06 (semplificazione introdotta dalla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221)
- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
 - attività agricole e agro-industriali
 - attività di demolizione, costruzione e scavo
 - attività commerciali
 - attività di servizio
 - attività sanitarie.

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico?

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che rientrano negli obblighi generali per la tenuta del registro di carico e scarico e che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono comunque tenuti al registro di carico e scarico, in quanto per tale obbligo non è espressamente prevista alcuna esclusione.

L'esclusione, per tali soggetti, è riferita unicamente alla dichiarazione MUD ai sensi dell'art. 189, comma 4, D.lgs.152/2006) e per i soli rifiuti pericolosi.

Quando un'Impresa o un Ente producono un rifiuto assimilabile all'urbano?

E' **ASSIMILATO** un rifiuto che il Comune attraverso un regolamento delibera, sulla base di criteri qualitativi (Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984 e s.m.i.) e quantitativi, di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale non pericoloso in rifiuto urbano. (art. 198 comma 2 lett. g) e art. 195 comma 2 lett. e) del D.lgs. 152/06.

***Come deve essere gestito un rifiuto assimilabile all'urbano da parte di
Impresa o di un Ente?***

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi, assimilati agli urbani da regolamento comunale, per il trasporto effettuato con propri mezzi verso i CdR devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis. Per quanto riguarda l'obbligo del formulario durante il trasporto si ricorda che soggetti esclusi sono solo quelli indicati all'art. 193 comma 4 D.lgs. 152/2006.

Se il ritiro è effettuato dal gestore del servizio, nell'ambito della raccolta, l'impresa non ha ulteriori obblighi.

- ❑ i rivenditori che effettuano il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio di beni durevoli, firmatari tramite le proprie associazioni di categoria, sulla base di contratti e accordi di programma;
- ❑ i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti, abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266 comma 5, D.lgs.152/2006¹³).
- ❑

***Un soggetto che svolge attività ambulante è sempre escluso dalla
disciplina sulla gestione dei rifiuti per i rifiuti prodotti?***

No.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006, il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante non è obbligato né all'iscrizione all'Albo, né alla tenuta del registro di carico e scarico e formulario per la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche prodotti da terzi, ricompresi nell'attività svolta.

E' determinante, affinché tale esclusione operi, che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, attraverso le prescritte autorizzazioni: apertura di partita Iva, licenza comunale, iscrizione alla Camera di Commercio e che i rifiuti siano oggetto del proprio commercio. L'ambulante, che non può attivare l'esclusione perché non possiede i titoli, e non rientra nella diversa ipotesi del trasporto occasionale o saltuario è sanzionabile perché comunque riconducibile ad un'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006. Tale norma sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/06.

(confermata dalla Cass. Pen., 26/05/2017, n. 26431)

VARIAZIONI SISTRI

Nuove norme per gli ambulanti di rottami ferrosi, introdotte con la LEGGE 221 del 28/12/2015 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (GU n. 13 del 18 gennaio 2016)

Nello specifico: il testo varia l'art. 188 del D.lgs. 152/06 e si applicherà quando il SISTRI sarà pienamente operativo.

E' un'importante modifica alla disciplina per il trasporto dei rifiuti effettuato da soggetti abilitati al commercio ambulante di rottami ferrosi.

Con l'entrata in vigore dell'art. 30 Legge 28 dicembre 2015, n.221, l'esonero all'art. 266 comma 5 D.lgs.152/06 dai numerosi obblighi previsti, non si potrà più applicare a questa categoria. L'art. 30 dispone, infatti, che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5 D.lgs.152/06". .

Chi commercia in rottami ferrosi e non ferrosi ha i seguenti obblighi: iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e l'utilizzo dei formulari per il trasporto. Nella disposizione, oltre a sancire che raccolta e trasporto dei rottami ferrosi e non ferrosi sono attività che non possono essere svolte in forma ambulante, si precisa che 'il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate'.

VARIAZIONI SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di Sistri, avremo:

Soggetti tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche:

PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) [industriali] e d) [artigianali] del comma 3 dell'art. 184
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184

PER LA GESTIONE DI RIFIUTI

- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali non pericolosi
- enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi
- enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi
- soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali non pericolosi nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere presi in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto

Soggetti esclusi dalla compilazione del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche:

PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- enti e imprese obbligati al SISTRI,
- enti e imprese che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema.

PER LA GESTIONE DI RIFIUTI

- enti e imprese obbligati al SISTRI o che vi aderiscono su base volontaria (in qualità di gestori);
- le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali.

Luoghi di tenuta del registro

I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, presso la sede dei commercianti e degli intermediari (art. 190, comma 3, D.lgs. 152/2006).

Modelli e gestione del registro

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal **Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148**.

I modelli di registro di carico e scarico da questo definiti, da adottare in base all'attività esercitata, sono:

- **Modello A:** per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;
- **Modello B:** per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.lgs.152/2006, all'art. 190, comma 6, prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA¹⁴.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

Il D.lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l'art. 190 del D.lgs. 152/2006, stabilendo, al comma 6, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti".

Qual è la Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico?

La Camera di commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467)

Indicazioni per l'applicazione dell'obbligo di vidimazione

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467 conforme Nota Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2008).

1) Registri già attivi e non vidimati: i registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.lgs. 16/01/2008, n. 4.

In tal caso le imprese dovranno:

- *annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato;*
- *adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.*

La barratura delle pagine non numerate vale anche per i registri rilegati che non si utilizzano con sistemi informatici.

**TENUTA DEI REGISTRI
CON MODALITÀ
INFORMATICHE**

2) *Registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate: i registri in uso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16/01/2008, n. 4 e già vidimati dall'Agenzia delle entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.*

3) *Registri non attivi ma già vidimati, dall'Agenzia delle entrate: i registri già vidimati dall'Agenzia delle entrate ma non ancora in uso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16/01/2008, n. 4 possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.*

4) *Registri tenuti dalle associazioni di categoria: i registri tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.lgs. 152/2006 dovranno essere vidimati in forma cumulativa (cioè unica e quindi con pagamento di un unico diritto di segreteria) per tutte le imprese per le quali vengono tenuti. La vidimazione dovrà essere effettuata alla Camera di commercio della provincia in cui hanno sede le associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui verrà tenuto il registro medesimo ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del D.lgs. 152/2006.*

4) *Registri con pagine già numerate: nel caso di utilizzo di modelli di registri di carico e scarico prestampati acquisiti negli appositi esercizi di vendita ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva.*

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

La possibilità di utilizzare carta formato A4, è dettata dall'art. 190 comma 6 del D.lgs. 152/2006.

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?

Con la frequenza stabilita per le registrazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene vidimato?

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con $Y > X$;
- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467).

La CCIAA di Torino ha reso disponibile sul proprio sito le disposizioni per "la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti".

<http://www.to.camcom.it/bollatura>

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- ❑ **Movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori)
- ❑ **Movimento di scarico**, quando un rifiuto viene conferito ad unità locali proprie o di soggetti terzi (in entrambi i casi deve esistere un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti), ma anche quando il rifiuto viene direttamente sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento (scarico per gestione interno).

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- produttori;
- recuperatori;
- smaltitori;
- trasportatori;
- intermediari e commercianti con detenzione .

I soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività?

E' ammesso che soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico tengano un solo registro per le diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico (art. 190, comma 3, D.lgs. 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. K).

Frontespizio

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio, riportando gli elementi identificativi dell'impresa.

DITTA

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

Cosa s'intende per ubicazione dell'esercizio?

Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento o la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio (art. 190, comma 3, D.lgs. 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. a).

ATTIVITÀ SVOLTA

In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta: è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;
- recupero di rifiuti (codice R... - **allegato C** alla parte IV del D.lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D... - **allegato B** alla parte IV del D.lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

TIPO DI ATTIVITÀ

Questo campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento.

Deve essere indicata: la categoria di attività individuata negli allegati B e C al D.lgs.152/2006 (rispettivamente codici R e D), oltre alla

descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto (per es. separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico ecc.).

NUMERO REGISTRAZIONE

Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro, al fine di individuare le caratteristiche proprie del rifiuto a cui quella specifica annotazione si riferisce.

Le indicazioni relative a: Attività svolta, Tipo di attività, Numero di registrazione, Caratteristiche del rifiuto si inseriscono dopo la validazione del registro.

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale o codice fiscale dell'Impresa o dell'Ente si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?

La normativa vigente nulla prevede su questo punto, ma in considerazione della funzione del registro, al fine di salvaguardare la tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti e al luogo in cui gli stessi vengono prodotti e gestiti, è fortemente indicato, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto o al vecchio luogo) e adottarne uno nuovo.

Nel caso in cui la variazione riguardi solo la ragione sociale dell'Impresa o dell'Ente (non codice fiscale o indirizzo) si deve chiudere il registro e adottarne uno nuovo?

La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, la tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti produttori o gestori resta chiara, per cui è possibile continuare ad utilizzare lo stesso registro, eventualmente annotando sul frontespizio la nuova ragione sociale e l'atto di variazione.

Prima colonna

TIPO DI MOVIMENTO

Sulla base di quanto disposto:

1) dal DM 148/98, all. C1, p. III, lett. a)

"Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce"

2) dalla Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2, lett. c) (ricordando che una Circolare non costituisce una fonte normativa):

"Nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce «Formulario n. del» devono essere riportate le seguenti informazioni:

- **numero del formulario** dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;
- **data di emissione del formulario** quale risulta indicata nell'allegato C, punto 11, del DM n. 145/1998".

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

- operazione di carico** se la registrazione è inerente a rifiuto prodotto da un processo produttivo (produttori iniziali) o da un'attività di trattamento di rifiuti (smaltitori e recuperatori in qualità di nuovi produttori) o ricevuto (trasportatori e gestori [smaltitori / recuperatori]);
- operazione di scarico** se la registrazione è relativa a rifiuto conferito per la successiva gestione (produttori/detentori/trasportatori), smaltito o recuperato (gestori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

Come deve registrare i movimenti il produttore (produttore iniziale o nuovo produttore)?

Il rifiuto va **annotato in carico** quando prodotto. Si considera produttore sia il produttore iniziale sia il nuovo produttore.

Il rifiuto va **annotato in scarico** quando esce dal luogo di produzione verso il successivo gestore (per recupero o smaltimento).

ATTENZIONE: Con le stesse modalità si comporta anche il Detentore (definito come → il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso [art. 183 comma 1 lett. h) D.lgs. 152/2006].

Chi sono i produttori iniziali e i nuovi produttori?

L'art. 183 comma 1 lettera f) D.lgs. 152/2006 definisce:

- **produttore iniziale** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
- **nuovo produttore** chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Come deve registrare i movimenti il gestore?

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto sia avviato direttamente al recupero o allo smaltimento, senza che sia effettuata un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare, il rifiuto va annotato come preso in carico, sulla base della propria autorizzazione (per esempio in discarica D1/D5/D12).

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto sia avviato preventivamente a un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare, il rifiuto va annotato come preso in carico. A seguire il gestore potrà effettuare, ma non è espressamente previsto dalla normativa, un'operazione di scarico nel momento in cui i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di recupero o di smaltimento (per operazioni da R1 a R13 o da D1 a D15). Questa annotazione, quando tecnicamente possibile, ha lo scopo di raffinare il grado di tracciabilità del rifiuto all'interno dell'impianto.

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto sia avviato ad un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare, il rifiuto va annotato come preso in carico. A seguire se il rifiuto verrà poi avviato ad altro impianto per una successiva gestione, il gestore effettuerà un'operazione di scarico verso terzi (quello descritto è un impianto che svolge la sola attività di stoccaggio R13/D15).

Come deve registrare i movimenti il trasportatore?

Nel caso in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo conferisce a uno smaltitore/recuperatore terzo, senza stoccaggio intermedio, è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati (scegliendo entrambe le operazioni, sia carico che scarico).

In questo caso nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. D).

DATA

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti.

Per motivi di ordine pratico, è possibile annotare in modo progressivo, su base annua, le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1 (es. 1,2, ..., ecc.). Non ci sono però motivazioni ostantive a cambiare la progressione della numerazione anche dopo il cambio dell'anno.

NUMERO DEL FORMULARIO

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

- per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento).
- per il gestore deve essere sempre riportato, con esclusione soltanto dei movimenti di scarico interno (cioè scarico per attività di trattamento del rifiuto) e di carico relativi a rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero o smaltimento, in quanto nuovo produttore.
- per il trasportatore il numero di formulario deve sempre essere riportato e la registrazione (operazione) di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita a ogni singolo formulario.

ATTENZIONE:

- Se per uno stesso codice CER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico/scarico per ogni formulario.
- Solo in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati dallo stesso codice CER da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori (**microraccolta**), il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della stessa giornata (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett m).

DATA DEL FORMULARIO

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto. Si ricorda che il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

RIFERIMENTO OPERAZIONI CARICO

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce. Ad esempio a parità di codice rifiuto, classificazione e stato fisico, se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

Con uno scarico è possibile scaricare anche più di un movimento di carico. Ad esempio se le operazioni di carico sono state registrate con i n. 1, 3, 5, l'operazione di scarico fa riferimento a tali registrazioni.

E' possibile pure scaricare parzialmente un carico. Ad esempio un'operazione di carico con quantità X, registrata con il n. 20, troverà come scarico due operazioni a cui far riferimento, ognuna con la rispettiva quantità e con lo stesso numero 20 relativo alla medesima registrazione di carico.

Seconda colonna

CODICE CER

E' obbligatorio riportare il codice CER e il nome codificato del rifiuto come riportato nell' Elenco Europeo dei rifiuti, **allegato D** alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

ATTENZIONE: L'allegato D è stato modificato dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, Legge di conversione del DI 91/2014 operativo dal 18/02/2015, con l'inserimento di nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi.

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto XXXX99 - rifiuto non specificato altrimenti (presente in quasi tutte le famiglie di rifiuti) vanno ulteriormente specificate le caratteristiche tramite un'ulteriore descrizione più dettagliata [descrizione tipica] che rende il rifiuto più facilmente identificabile.

STATO FISICO

Va riportato lo stato fisico del rifiuto (1- solido polverulento, 2 - solido non polverulento, 3 - fangoso palabile, 4 - liquido), in base alla legenda presente nel frontespizio del registro [DM 148/98 allegato C parte III lett. b)].

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco (*) nell'Elenco Europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le **classi di pericolosità**, così come modificate dal regolamento 2014/1357/UE.

Per la definizione delle classi di pericolosità si deve far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto, oppure all'analisi del rifiuto stesso.

Quando va fatta l'analisi del rifiuto?

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere a effettuare una nuova analisi.

-> La disciplina sulle discariche (D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):

- in occasione del primo conferimento alla discarica*
- ogniqualvolta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti"*
- comunque, almeno una volta all'anno.*

Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria.

*Il gestore della discarica, da parte sua, deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti (accertarsi che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti e soddisfino i criteri di ammissibilità) e ammettere in discarica solo i rifiuti conformi alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento, secondo le modalità previste dall'**articolo 11, comma 3 del D.lgs. 36/2003**.*

*-> La disciplina in materia di recupero semplificato (**DM 5 febbraio 1998** aggiornato dal **DM 5 aprile 2006, n. 186**) prevede che il produttore del rifiuto abbia l'obbligo di eseguire le analisi:*

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero*
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo*
- comunque, almeno ogni 24 mesi.*

Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.

*-> La disciplina in materia di recupero semplificato (**DM 12 giugno 2002, n. 161**) prevede che il produttore del rifiuto abbia l'obbligo di eseguire le analisi:*

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero*
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo*
- comunque, almeno ogni 12 mesi.*

-> L'obbligo di analisi potrebbe anche essere disposto dal provvedimento autorizzativo.

Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.

RIFIUTO DESTINATO A

E' richiesto ai produttori/detentori, per i soli movimenti di scarico, di barrare il campo dello smaltimento o del recupero e di inserire il rispettivo codice D o R, in base all'effettiva destinazione del rifiuto.

Mentre per i gestori, l'indicazione del destino del rifiuto è data sia ai movimenti relativi ai rifiuti in arrivo all'impianto (carico), sia a quelli avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento quando si effettuano operazioni di scarico interno o scarico verso terzi.

TERZA COLONNA

QUANTITÀ

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/gestiti relativa al movimento di carico/scarico, utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 9, D.lgs. 152/2006).¹⁵

Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico?

L' art. 190, comma 9, D.lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg, litri, metri cubi alternativi tra loro.

ATTENZIONE: L'utilizzo dei metri cubi, come unità di misura, **non è previsto nel formulario.**

Come va indicato il peso da verificarsi a destino?

E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in: Kg o litri o metri cubi, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno:

- indicare la quantità stimata sul registro
- barrare sul formulario la casella per la verifica del peso a destino (.) (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 1 lett. t.)
- sulla base della verifica del peso effettivo, risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà a completare i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella "Annotazioni". (**Indicazione da intendere come ausilio alla corretta gestione del registro, non come obbligo di legge, che si pone come risposta molto cautelativa**).

I rifiuti prodotti da attività di gestione rifiuti e i "non rifiuti" (materiali) risultanti da attività di recupero vanno indicati nel registro di carico e scarico?

I rifiuti derivanti dall'attività di gestione rifiuti devono essere annotati nel registro di carico e scarico come movimenti di carico, mentre i materiali derivanti dall'attività di recupero non vanno registrati sul registro di carico e scarico rifiuti.

I residui prodotti da attività economiche vanno indicati nel registro di carico e scarico?

Sui registri di carico e scarico rifiuti non devono essere annotati sostanze od oggetti che soddisfano le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1 del D.lgs. 152/06 o che rispettano i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006 (sottoprodotti). **NON SONO RIFIUTI**

QUARTA COLONNA

**LUOGO DI
PRODUZIONE**

La compilazione del luogo di produzione e dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di

manutenzione a rete diffusa sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento.

Ad essi, infatti, è riservata la possibilità di tenere il registro nel luogo di produzione dei rifiuti, come definito all'art. **230** del D.lgs. 152/2006¹⁶.

INTERMEDIARIO/ COMMERCIANTE

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione si devono riportare i dati:

- Denominazione (Nome o ragione sociale)
- Sede (Indirizzo)
- C.F. (Codice Fiscale)
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

QUINTA COLONNA

ANNOTAZIONI

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni.

Devono altresì essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive; si propongono alcuni esempi:

- ❑ nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo. Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio Annotazioni;
- ❑ nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, al rientro del carico parziale o totale il produttore/detentore indicherà la quantità respinta e quindi rientrata in impianto, e le relative motivazioni, nello spazio Annotazioni;
- ❑ nel caso in cui come trasportatore si scelga di effettuare una sola registrazione di carico e scarico contestuale, va riportato sul campo Annotazioni la data di inizio e fine trasporto (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 1 lett. d).

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B

Il modello B va compilato solo dal soggetto che svolge attività di intermediazione o di commercializzazione senza detenzione del rifiuto.

Per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercio senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione, l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore e va effettuata entro 10 giorni dalla transazione.

E' consuetudine, da parte dell'intermediario, ai fini dell'integrazione con il registro, allegare una fotocopia (di una copia completa) del formulario (la cd. "Quinta copia").

Frontespizio

DITTA

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa).

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo **stato fisico** e, solo per i rifiuti pericolosi, alle **classi di pericolo**.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione di una operazione di carico o scarico sul registro, al fine di individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

Prima colonna

DATA DEL MOVIMENTO

Nel campo va indicata la data dell'operazione di intermediazione.

FORMULARIO

Indicare la data dell'operazione, il numero e la data di effettuazione del trasporto relativo ai rifiuti intermediati o commercializzati senza detenzione (DM 148 p III lett. a).

Quale numero di formulario deve indicare nel registro l'intermediario/commerciante senza detenzione?

Nella compilazione del registro dell'intermediario/commerciante senza detenzione devono essere inseriti il numero e la data del formulario emesso dal produttore. Ai fini dell'integrazione tra registro e formulario, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica della copia completa del formulario (la cd. "Quinta copia").

(Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. j)).

ANNOTAZIONI

In questo spazio possono essere inserite eventuali annotazioni contenute nel formulario emesso dal produttore.

Seconda colonna

CODICE CER

E' obbligatorio riportare il codice CER e il nome codificato del rifiuto come riportato nell' Elenco Europeo dei rifiuti, **allegato D** alla parte IV del D.lgs. 152/2006.

DESCRIZIONE

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto xxxx99 - rifiuto non specificato altrimenti - vanno inoltre specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

STATO FISICO

Va riportato lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro: 1- solido polverulento, 2 - solido non polverulento, 3 - fangoso palabile, 4 - liquido.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco (*) nell'Elenco Europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le **classi di pericolosità**.

Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso come indicata dal produttore.

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Indicare il destino del rifiuto, inserendo il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento (codice D... - **allegato B** alla parte IV del D.lgs. 152/2006) o recupero di rifiuti (codice R... - **allegato C** alla parte IV del D.lgs. 152/2006)

QUANTITA'

Indicare la quantità intermediata in KG o litri. *L'intermediario inserisce la quantità verificata dall'impianto.*

Terza Colonna

PRODUTTORE / DETENTORE

I dati riferiti al produttore /detentore sono i seguenti:

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA)
- Indirizzo (ubicazione di esercizio, quale luogo di produzione del rifiuto).

TRASPORTATORE

I dati riferiti al trasportatore sono i seguenti:

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA)
- Indirizzo (sede legale, sede alla quale è stata rilasciata l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali).

Quarta colonna

DESTINATARIO

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA)
- Indirizzo (ubicazione di esercizio, quale luogo dove viene gestito il rifiuto).

Quinta colonna

ANNOTAZIONI

In questa sezione vanno riportate eventuali note di correzione al movimento che attengono alla fase del trasporto o dell'accettazione in impianto, in modo da evitare cancellature e abrasioni o eventuali annotazioni. Ad esempio nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni.

GESTIONE DEL REGISTRO

Tempi di registrazione

Ai sensi dell'art.190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, le registrazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- ❑ per i **produttori** (produttori iniziali e nuovi produttori) almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
- ❑ per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
- ❑ per i **commercianti e gli intermediari** senza detenzione (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. J) e i **ConSORZI** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
- ❑ per i **commercianti e gli intermediari** con detenzione (gestori) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- ❑ per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** (gestori) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- ❑ per i **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**¹⁷ (disciplinati dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003) l'annotazione nel registro di carico e scarico **deve avvenire entro cinque giorni** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

VARIAZIONI SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di Sistri, avremo:

Al sensi dell'art. 190, comma 1-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le registrazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- ❑ per **Enti ed Imprese produttori** (produttori iniziali e nuovi produttori) entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- ❑ per **Enti ed Imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo** entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati dall'attività;
- ❑ per **commercianti ed intermediari** almeno entro 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione;
- ❑ per **Enti ed Imprese che effettuano le operazioni di trattamento** (recupero e di smaltimento) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione.

ATTENZIONE: al momento non si trovano riferimenti alle tempistiche per i trasportatori.

Luogo di tenuta

Il luogo di tenuta dei registri varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro (art. 190, comma 3, D.lgs. 152/2006):

PRODUTTORI E GESTORI DI RIFIUTI

- ❑ presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
- ❑ presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- ❑ presso la sede dei commercianti e degli intermediari senza detenzione dei rifiuti.

PICCOLI PRODUTTORI

Per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, è data la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (art. 190, comma 4, D.lgs. 152/2006).

Le organizzazioni di categoria interessate o le società di servizi devono provvedere con **cadenza mensile** ad annotare i dati previsti e i produttori devono mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4, D.lgs. 152/2006).

RIFIUTI DA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO

Il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto (art. 230, comma 1. D.lgs. 152/2006):

- ❑ presso la sede del cantiere che gestisce l'attività di manutenzione;

oppure

- ❑ presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

oppure

- ❑ presso il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente

riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Sulla base della scelta fatta dal gestore dell'infrastruttura a rete (una delle tre possibilità sopra indicate), circa il luogo di produzione del rifiuto, si stabilisce anche il luogo di deposito temporaneo, che coincide con il luogo di produzione del rifiuto.

RIFIUTI DA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SANITARIA

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.lgs. 152/2006).

Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l'ubicazione dell'esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'Impresa o dell'Ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o l'intervento di assistenza sanitaria.

VARIAZIONI SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di Sistri, avremo:

Ai sensi dell'art. 190, comma 3-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a questi connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o di altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

CONSERVAZIONE REGISTRO

I registri devono essere conservati almeno per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell'attività debbono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione [Regione o Provincia] (art. 190 comma 3 D.lgs. 152/2006).

Come si procede di fronte alla perdita o smarrimento del registro?

E' opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento alle Forze dell'Ordine e conservarla con la documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: formulari).

ALTRI REGISTRI

CONSORZI PER IL RECUPERO

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i Consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto e le organizzazioni formate dai soggetti che non hanno aderito a tali Consorzi, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli altri adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalla normativa vigente (art. 190 comma 8 del D.lgs. 152/2006).

OLI MINERALI USATI

L'art. 264, comma 1, lettera o), del D.lgs. 152/2006, ha abrogato l'art. 8 del D.lgs. 27/01/1992 n. 95, che prevedeva l'obbligo di tenuta di un apposito registro per i produttori, detentori, raccoglitori o eliminatori di oli minerali usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui.

Il registro di carico e scarico rifiuti è l'unico registro obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati (art. 264 comma 1, D.lgs. 152/2006).

E' ammessa la miscelazione degli oli usati durante il deposito temporaneo?

In deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1, D.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, ma in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze (art. 216-bis del D.lgs. 152/2006). La miscelazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 187 D.lgs. 152/2006, che si riportano di seguito:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto*
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione (ai sensi degli art. 208, 209 e 211)*
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili (art. 183, comma 1, lett. nn).*

CASI PARTICOLARI

PRODUTTORI DIVERSI DA ENTI O IMPRESE

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di Ente o di Impresa adempiono all'obbligo della **tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie (in quanto produttore)**. Si ricorda che tali soggetti conservano la prima e la quarta copia del formulario. Tali soggetti non sono tenuti alla comunicazione annuale Mud (modello unico di dichiarazione ambientale).

Possono rientrare in questo caso i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in una organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia) per i quali l'insieme dei formulari, organizzati in ordine cronologico, sostituisce il registro.

Si ritiene opportuno sottolineare che detti rifiuti dovranno, in ogni caso, essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti e non possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito servizio (integrativo/convenzione) organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

La corretta gestione di tali rifiuti potrà/dovrà essere dimostrata tramite la conservazione per cinque anni delle copie del formulario.

IMPRENDITORI AGRICOLI

Nel mondo agricolo vanno distinte diverse tipologie di rifiuti:

- rifiuti generati all'interno delle abitazioni rurali sono **classificati rifiuti urbani**, così come in tutti i contesti abitativi; ovviamente tali rifiuti sono gestiti come urbani, quindi dal gestore del servizio pubblico;
- rifiuti generati durante lo svolgimento delle attività agricole o agro/industriali sono **classificati rifiuti speciali** (art. 184 comma 3 lett. a) D.lgs. 152/06)

Nel secondo caso dobbiamo distinguere tra:

1. **rifiuti speciali non pericolosi** per i quali non ci sono obblighi di registro di carico e scarico, ma deve comunque essere garantita una corretta gestione del rifiuto prodotto,
2. **rifiuti speciali pericolosi** e in proposito ci si riconduce a una operatività analoga a tutti gli Enti e Imprese produttrici di rifiuti pericolosi, sia pure con una ulteriore semplificazione

introdotta dalla legge 221 del 28 dicembre 2015, art. 69 per gli imprenditori agricoli.

SEMPLIFICAZIONE

"Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c., che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. In questo caso l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06. I formulari devono essere gestiti e conservati con le modalità previste dall' art.193 D.lgs. 152/06. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).*

Cosa s' intende per imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.c.?

L'articolo 2135 del codice civile definisce l'imprenditore agricolo come:

- 1. Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
- 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*
- 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*

Modificato dall'art. 1, D.lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001

Come viene definito il deposito temporaneo per gli imprenditori agricoli (art. 183 comma 1 lett. bb) D.lgs. 152/2006)?

Si definisce come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o presso il sito che sia nella disponibilità

giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

VARIAZIONE SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di Sistri, avremo:

Ai sensi dell'art. 190, comma 1-ter del D.lgs. 152/2006 agli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, viene consentito di sostituire il registro di carico e scarico dei rifiuti "con la conservazione della scheda Sistri inoltrata dal destinatario in formato fotografico digitale". L'archivio è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

**ATTIVITÀ DI
ESTETISTA,
ACCONCIATORE,
TATUATORE**

Con le variazioni introdotte **dalla legge n. 221 del 28 dicembre 2015, art. 69** si evince:

I soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06.

I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193 D.lgs.152/06.

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve gli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

**ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE**

Importante è inquadrare cosa si intende per **attività di manutenzione**.

Manutenzione è quel "Complesso di operazioni necessarie a **conservare** la conveniente funzionalità ed efficienza" dove per funzionalità si intende "la rispondenza a specifiche esigenze" e per **efficienza** "la capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini".

Inoltre il **D.pr 380/2001 (testo unico sull'edilizia)** definisce quali attività di manutenzione rientrano fra quelle ordinarie o straordinarie.

Estratto dall'art. 3 del D.pr 380/2001 e s.m.i.

a) "interventi di **manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di **manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso

In tutta la normativa ambientale non è definita l'attività di manutenzione e l'introduzione degli art. 230 e 266 comma 4 del D.lgs. 152/2006 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore per chi svolge le attività di manutenzione; nello specifico:

* art. 230 del D.lgs. 152/2006 si riferisce alla sola manutenzione di reti ed infrastrutture, quindi **una manutenzione specifica**,

* art. 266 comma 4 del D.lgs. 152/2006 si riferisce a **manutenzione generica**.

Chi è il produttore/detentore nell'attività di manutenzione?

Va ricordato che la **Legge n. 125 del 6 agosto 2015 ha modificato la definizione di produttore di rifiuto** [art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006]:

. il soggetto la cui attività **produce rifiuti** e

. il soggetto al quale sia **giuridicamente** riferibile detta produzione (produttori iniziali) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' importante definire chi sia il produttore/detentore nell'attività di manutenzione?

SI

Ai fini della redazione della contabilità ambientale, in assenza di una specifica indicazione normativa o di un riferimento nel contratto, si possono verificare due ipotesi ben distinte:

*1) Se l'impresa di manutenzione svolge tale attività in totale autonomia, agendo con professionalità, autonoma organizzazione e autonomia gestionale e decisionale (mezzi, attrezzature e personale ecc.), **si configura come produttore iniziale del rifiuto il manutentore;***

*2) Se a decidere cosa sostituire è il committente, proprietario del bene o del luogo dove si svolge l'attività di manutenzione, in quanto consapevole di ciò che deve essere sostituito perché rotto o obsoleto, **sarà quest'ultimo il produttore iniziale del rifiuto.***

*Dall'individuazione del **produttore iniziale** del rifiuto derivano conseguenze di gestione documentale importanti:*

Nel caso 1)

- **il manutentore, in quanto produttore iniziale**, ha l'onere di codificare, classificare ed etichettare il rifiuto prodotto, compilare il registro di carico e scarico tenuto presso la propria sede o il domicilio dello stesso,
- presso la sede o il domicilio dell'impresa di manutenzione è ammesso il deposito temporaneo (art. 230 e 266, comma 4, D.lgs. 152/2006),
- il luogo di produzione coincide con il luogo di deposito temporaneo,
- il formulario viene redatto e firmato dal manutentore.

Nel caso 2)

- **il committente, in quanto produttore iniziale**, ha l'onere di codificare, classificare ed etichettare il rifiuto prodotto, compilare il registro di carico e scarico, se tenuto ai sensi della normativa vigente,
- può realizzare il deposito temporaneo unicamente nel luogo dove il rifiuto è stato prodotto,
- il formulario viene redatto e firmato dal committente.

Manutenzione di reti e infrastrutture - art. 230, comma 1, D.lgs. 152/2006

E' un'attività di manutenzione specifica, riferita alla sola manutenzione di reti e infrastrutture.

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata dal gestore dell'infrastruttura a rete,

non è un luogo univoco, ma può coincidere con 1 delle 3 seguenti possibilità:

- la **sede del cantiere**
- la **sede locale del gestore dell'infrastruttura**
- il **luogo di concentrazione del materiale**

In coerenza con la scelta fatta dal gestore dell'infrastruttura a rete (nel caso di manutenzione dall'art. 230, comma 1, D.lgs. 152/2006) quale luogo di produzione del rifiuto (1 delle 3 possibilità) si stabilisce che:

il deposito temporaneo risulta essere sullo stesso luogo scelto come luogo di produzione,

il registro di carico e scarico va tenuto presso la sede scelta, compilando anche l'informazione del 'luogo di produzione' nella quarta colonna del registro,

per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione e **due sono gli orientamenti** per quanto riguarda l'utilizzo di tale documento durante il trasporto, dal luogo di produzione alla sede indicata.

Se il rifiuto viene trasportato direttamente all'impianto di gestione è necessario il formulario.

Attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali - art. 230, comma 1-bis, D.lgs. 152/2006

Sono rifiuti raccolti, durante la fase di pulizia, direttamente dal gestore della infrastruttura a rete, che provvede alla consegna ai gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. Sono esclusi i rifiuti prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche (per es. autogrill, pompe di benzina).

Quindi questo rifiuto è classificato e gestito come un rifiuto urbano.

Manutenzione o assistenza sanitaria - art. 266, comma 4, D.lgs. 152/2006

E' un'attività di manutenzione generica, riferita a qualsiasi attività di manutenzione.

Per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria, il luogo di produzione coincide con la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Quindi la semplificazione che porta ad affermare che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione generica debbano essere considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, porta anche a stabilire che:

il deposito temporaneo risulta essere la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione

il registro di carico e scarico va tenuto presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione

con riferimento **al formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo 'vero' dove si svolge l'attività di manutenzione e **due sono gli orientamenti** per quanto riguarda l'utilizzo di tale documento durante il trasporto finalizzato al luogo di deposito temporaneo.

Quali sono i due orientamenti relativamente all'utilizzo del formulario?

a) Serve il formulario in quanto:

- L'art. 193, comma 1, del D.lgs. 152/06 -> "durante il trasporto, effettuato da Enti ed Imprese, i rifiuti sono accompagnati da formulario ...".
- L'art. 193 comma 4 e 4-bis del D.lgs. 152/06 -> "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ... ne ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg/l...".
- Tra le esclusioni di cui al comma 5 D.lgs. 152/06 non rientrano i rifiuti da manutenzione.
- Va ricordata anche l'indicazione della Cassazione Pen. Sez. III n. 17460 del 12 maggio 2012, la quale riporta "trasferimento comportante instradamento da tale luogo (luogo vero di produzione) a quello giuridico di produzione".

b) Non Serve il formulario in quanto:

- L'art. 230, comma 1, del D.lgs. 152/06 ammette, come luogo di produzione dei rifiuti di infrastrutture tre possibili scelte
- L'art. 266, comma 4, del D.lgs. 152/06 cita: i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- La possibilità del trasporto senza il formulario è sostenuta dal fatto che il deposito temporaneo, ammesso presso il luogo di concentrazione/sede del manutentore/cantiere non può essere preceduto da un'operazione di trasporto in senso giuridico.
- La possibilità del trasporto senza formulario si può dedurre dal DM 145 / 98 che prevede:
 - l'indicazione nella casella (2) "destinatario" dei dati relativi all'impresa che effettua il recupero o lo smaltimento, oltre ai riferimenti dell'autorizzazione alla gestione del rifiuto,
 - l'indicazione nella casella (5) se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero/smaltimento,
 - l'indicazione, nella casella (11) da parte del destinatario dei rifiuti se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto.

Per tutte le ragioni su esposte, le fasi relative alla raccolta e al trasporto, rientranti a pieno nella gestione del rifiuto, iniziano giuridicamente dopo il deposito temporaneo, tenuto presso il luogo di produzione, in questo caso coincidente con una sede diversa da quella di effettiva produzione del rifiuto.

Se il rifiuto viene trasportato direttamente all'impianto di gestione è necessario il formulario.

Deve essere compilato il formulario per il trasporto di rifiuti da piccola manutenzione?

In considerazione dei dubbi e degli orientamenti, si riporta il parere espresso dalla Provincia di Torino e riportato nel numero di Torino Ambiente di maggio 2012.

Si trova con accesso dalla pagina:

www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/torino_ambiente_sommari_arretrati_u_ago_2014.pdf

La scelta relativamente all'utilizzo del formulario è indifferente?

NO

La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez III, n. 17460 del 2012) sembra riconoscere la necessità dell'utilizzo del formulario per la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione al luogo scelto per il deposito temporaneo, anche se si è giuridicamente all'interno di una fase antecedente al deposito temporaneo, cioè si andrebbe ad effettuare un'attività di trasporto di rifiuti rientrante nella gestione.

Quindi:

nel caso in cui il manutentore volesse trasferire i rifiuti dal luogo di produzione effettivo a quello giuridico senza formulario, il manutentore, non applicherebbe correttamente le regole generali sul trasporto dei rifiuti (art. 193 del D.lgs. 152/06);

nel caso in cui il manutentore volesse trasferire i rifiuti dal luogo di produzione effettivo a quello giuridico con il formulario, il manutentore, commetterebbe comunque delle irregolarità, cioè:

- Si indicherebbe una destinazione non esatta in quanto il manutentore risulterebbe sia produttore, sia trasportatore che destinatario, pur non essendo né il luogo di destinazione né il manutentore autorizzato a recuperare o smaltire presso la sede legale;*
- Non si potrebbe attribuire l'operazione di gestione correttamente (il formulario prevede come destinatari solo impianti di recupero o smaltimento che devono essere autorizzati a un'operazione ben definita).*

Se la scelta ricade sulla seconda ipotesi, si consiglia di riportare nelle annotazioni del formulario che il rifiuto è stato prodotto fuori sede per la 'finzione normativa' dettata dagli art. 266, comma 4 o 230 D.lgs. 152/06.

Rifiuti prodotti presso cantieri

Ad esclusione delle attività di manutenzione, dove per il luogo di produzione viene effettuata una traslazione dello stesso, in tutte le altre realtà i cantieri rappresentano il luogo di produzione inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto. Quindi:

All'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo.

Sul cantiere, quale luogo di produzione del rifiuto, può esserci l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico (sulla base dell'attività svolta) e dell'iscrizione a Sistri (sulla base del rifiuto prodotto -> pericoloso o non pericoloso).

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, oltre alla disciplina delle sostanze

pericolose (per i pericolosi) e le norme per l'imballaggio e l'etichettatura sempre per i pericolosi.

Per il trasferimento dal deposito temporaneo all'impianto di gestione vengono applicate le regole per il trasporto dei rifiuti (iscrizione Albo Gestori Ambientali, formulario, ...).

Per i rifiuti prodotti in cantiere possono essere sempre applicate le semplificazioni degli art. 230 o 266 comma 4 D.lgs. 152/2006 (manutenzione)?

NO.

Se l'attività svolta nel cantiere è quella manutentiva ci si riferisce alla gestione indicata nei punti sopra descritti.

Diversamente, nel momento in cui si apre un cantiere (equiparabile a una unità locale) presso un sito anche non di proprietà, i rifiuti sono prodotti presso il cantiere, per cui sul cantiere è possibile predisporre il deposito temporaneo e dallo stesso i rifiuti possono essere trasportati a destinazione con formulario. E' necessario altresì verificare l'eventuale sussistere dell'obbligo del registro di carico e scarico e del Sistri in base all'attività o al tipo di rifiuto prodotto.

ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE

I soggetti che svolgono attività di autodemolizione sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti derivanti dalla loro attività.

I medesimi soggetti devono tenere anche il registro dei veicoli previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), che deve essere vidimato dalla Questura competente (DM 16 ottobre 1995 - Gazzetta ufficiale 3 novembre 1995 n. 257).

Esistendo tra i due registri un evidente rapporto di integrazione, al fine di evitare inutili duplicazioni, connesse alla registrazione in entrambi della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, i soggetti che svolgono attività di autodemolizione possono adempiere agli obblighi di tenuta del registro con le seguenti modalità (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. g):

- la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, previsto dal regolamento di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (DM 16 ottobre 1995). In tal caso il "numero di registro" da apporre sul formulario che accompagna i veicoli avviati a demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro veicoli;

- sul registro di carico e scarico previsto dal DM 148/1998 di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico degli altri rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di carico e scarico;
- i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Sarà comunque emesso il formulario.

Quando un autoveicolo, secondo la normativa vigente diventa rifiuto?

Il D.lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 stabilisce che un "veicolo fuori uso" è un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006)

Un veicolo viene classificato fuori uso nei seguenti casi:

- con la **consegna ad un centro di raccolta**, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la **consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice** che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore. **Viene considerato rifiuto** e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, **il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private** di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario;
- nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Giurisprudenza ha ribadito che un veicolo per essere considerato fuori uso e quindi rifiuto è sufficiente che sia abbandonato o comunque destinato all'abbandono, non nel senso di "res nullius", ossia che non appartenga a nessuno, ma in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita.

Non rientrano nella definizione di rifiuto, e non sono quindi soggetti alla relativa disciplina:

- i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati, in quanto in tali casi non risulta applicabile la definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 22/1997 (art. 183 comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006);

- i veicoli per i quali è stata effettuata la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a cura del proprietario, e che vengono utilizzati esclusivamente in aree private.

MICRORACCOLTA DI RIFIUTI

La **microraccolta** dei rifiuti, intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER) da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori/detentori, svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile, gode di una particolare semplificazione (art. 193, comma 11, D.lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. m).

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

La registrazione unica deve soddisfare 2 condizioni:

- riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata;
- contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

In ciascun formulario devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

IMPIANTI TRATTAMENTO RAEE

Il D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, relativo alla gestione dei RAEE, all'art.19, comma 5, prevede che i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE debbano annotare su apposita sezione del registro di carico e scarico, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato I fino al 15 agosto 2018, poi allegato III dal 16 agosto 2018, del medesimo D.lgs. 49/2014, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali e delle loro sostanze in uscita.

I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei RAEE dovranno annotare nella citata sezione (una volta istituita):

- **in entrata**, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze;
- **in uscita** le quantità effettivamente recuperate.

Tale nuovo registro non è ancora operativo mancando l'apposita sezione inerente i RAEE.

ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI

Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4:

modifica l'art. 183 comma 1 del D.lgs. 152/06, prevedendo che i rottami ferrosi non sono esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, introduce l'art. 190 comma 6-bis del D.lgs. n. 152/06 prevedendo la possibilità, nel caso di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, di sostituire il registro rifiuti con il registro IVA.

"Per le attività di gestione dei rifiuti (i titolari degli impianti di gestione) costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni".

CENTRI DI RACCOLTA

Le operazioni di gestione dei centri di raccolta (CdR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/06 sono **escluse** dalla tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I CdR sono gestiti e disciplinati sulla base di quanto è indicato nel DM 8 aprile 2008 e successive modifiche.

E' dovuta la predisposizione di un bilancino delle entrate e delle uscite dei rifiuti.

VARIAZIONE SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di SISTRI, avremo:

Ai sensi dell'art. 190, comma 9, D.lgs. n. 152/2006, gli stessi (centri di raccolta) saranno obbligati, per i soli rifiuti pericolosi, alla tenuta del registro di carico e di scarico, la registrazione potrà essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dei rifiuti.

SANZIONI

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006)

Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai **rifiuti non pericolosi**, è punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai **rifiuti pericolosi**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e della carica di amministratore.

La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006)

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Mancata conservazione (art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006)

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Nell'ipotesi di una pluralità di violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo?

Ai sensi dell'art. 8 Legge 689 /1981, è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

Ciò in quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, per cui ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.

In caso di pluralità delle violazioni, la sanzione potrà quindi essere applicata per ogni rifiuto prodotto o smaltito che non risulti annotato sul registro oppure l'annotazione sia inesatta o incompleta.

Nell'ipotesi di omessa registrazione sul registro, che cosa si intende per movimento omesso non ricostruibile attraverso l'integrazione con il formulario?

In mancanza di registrazione, il movimento omesso non è ricostruibile attraverso l'integrazione con il formulario. La giurisprudenza ribadisce che, quando manca del tutto il riferimento (annotazione sul registro) a un determinato movimento, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 5 dell'art. 258, del D.lgs. 152/2006.

La sanzione ridotta si applica unicamente ai casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili; tale norma di favore presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali.

L'autorità di controllo quale reato può contestare al produttore che non classifica correttamente il proprio rifiuto?

Può essere contestato:

- illecito amministrativo, art. 258 comma 2 e comma 4, D.lgs. 152/06 per l'indicazione di dati inesatti nel registro e nel formulario*
- reato penale, art. 483 del C.P. (Falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico) nel caso in cui i rifiuti siano stati codificati come pericolosi dall'autorità di vigilanza e siano stati codificati e conferiti come non pericolosi dal produttore/detentore*
- concorso nel reato penale di cui all'art 256, comma 1, D.lgs. 152/06 per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Reato di cui si rende responsabile, se non risulta autorizzato a gestire il rifiuto codificato correttamente, il trasportatore e/o l'impianto di smaltimento o di recupero.*

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

FIGURA 1 FRONTESPIZIO MODELLO A

Rifiuti - A - 1
REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

1. DITTA: ROSSI & C
Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA
Codice Fiscale: 01234567897
Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE	[X]	codice:	[]
RECUPERO	[]	codice:	[]
SMALTIMENTO	[]	codice:	[]
TRASPORTO	[]		
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	[]		

3. TIPO DI ATTIVITA' :

4. REGISTRAZIONE: N. Del e M. Del

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1 - Solido pulverulento	[]
2 - Solido non pulverulento	[]
3 - Fangoso palabile	[]
4 - Liquido	[]

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO

H01 esplosivo	[]
H02 comburente	[]
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[]
H03B infiammabile	[]
H04 irritante	[]
H05 nocivo	[]
H06 tossico (incluso molto tossico)	[]
H07 cancerogeno	[]
H08 corrosivo	[]
H09 infetto	[]
H10 teratogeno	[]
H11 mutageno	[]
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	[]
H13 sorgente di sostanze pericolose	[]
H14 ecotossico	[]

FIGURA 2 REGISTRO PRODUTTORE

ROSSI & C - Cod. fisc. 01234567897					
Scarico [] Carico [x] del 10/05/2007 n° 1 Formulario del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c) Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 670,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni	
Scarico [] Carico [x] del 15/05/2007 n° 2 Formulario del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c) Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 300,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni	
Scarico [x] Carico [] del 18/05/2007 n° 3 Formulario n° ABC124 del 18/05/2007 Rif. Operazioni di carico n° 1,2	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.01 b) Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c) Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 970,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni	

FIGURA 3 REGISTRO IMPIANTO

83/2007					
Scarico [] Carico [x] del 23/05/2007 n° 8 Formulario n° LM2 del 23/05/2007 Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico l - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D09 Recupero []	Quantità kg 8.000,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni	
Scarico [] Carico [x] del 23/05/2007 n° 9 Formulario n° LM1 del 23/05/2007 Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico l - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero []	Quantità kg 800,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni	
Scarico [x] Carico [] del 23/05/2007 n° 10 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n° 8,9	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico l - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D09 Recupero []	Quantità kg 8.800,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni	

FIGURA 4 REGISTRO TRASPORTATORE

1/2007				
Scarico [X] Carico [X] del 24/05/2007 n° 1 Formulario n° 1234 del 24/05/2007 Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 15.01.02 b) Descrizione imballaggi in plastica c) Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R13	Quantità Kg 1.500,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
/				

FIGURA 5 FRONTESPIZIO MODELLO B

Rifiuti - B - 1
REGISTRO DI CARICO E SCARICO
INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI

ALLEGATO B

1. DITTA: MARINA AMBIENTE
 Residenza o domicilio: VIA LEGALE, 67 - MESSINA
 Codice Fiscale: 1201940283
 Ubicazione dell'esercizio: VIA PIATTAFORMA, - MESSINA

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO	[]
1 - Solido pulverulento	[]
2 - Solido non pulverulento	[]
3 - Fangoso palabile	[]
4 - Liquido	[]
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO	[]
H01 esplosivo	[]
H02 comburente	[]
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[]
H03B infiammabile	[]
H04 irritante	[]
H05 nocivo	[]
H06 tossico (incluso molto tossico)	[]
H07 cancerogeno	[]
H08 corrosivo	[]
H09 infetto	[]
H10 teratogeno	[]
H11 mutageno	[]
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	[]
H13 sorgente di sostanze pericolose	[]
H14 ecotossico	[]

FIGURA 6 REGISTRO INTERMEDIARIO - PAGINA1

13/2007

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 26/02/2007 Formulario n° XRB303030/7 del 26/02/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 01.05.06* b)Descrizione fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [X] R11 Quantità kg 50,000 litri	Denominazione/ragione sociale ATO C.F. 800000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMEA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SAMATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale GEST-ECO S.A.S. C.F. 11741870239 Indirizzo VIA BOTTE,16 VERONA (VR) Eventuali Annotazioni
Movimento del 16/04/2007 Formulario n° ABC1234/2007 del 16/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 01.05.06* b)Descrizione fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [X] R11 Quantità kg 100,000 litri	Denominazione/ragione sociale ATO C.F. 800000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMEA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SAMATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni
Movimento del 18/04/2007 Formulario n° IT0444/2007 del 18/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 03.03.10 b)Descrizione scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica c)Stato fisico 3 - Fangoso palabile d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [] Quantità kg 52,000 litri	Denominazione/ragione sociale ESTERO C.F. GHJGHJ Indirizzo TRY,3/R LION FRANCIA Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMEA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SAMATORIO,66 PESCANTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

FIGURA 7 REGISTRO INTERMEDIARIO - PAGINA 2

14/2007

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 18/04/2007	Codice e Caratteristiche del rifiuto a) C.E.R. 03.03.99 b) Descrizione rifiuti non specificati altrimenti c) Stato fisico 4 - Liquido d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D08 Recupero [] Quantità Kg 13,000 Litri	Denominazione/ragione sociale ATO C.F. 800000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMEA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCAINTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Soggetti tenuti al Formulario

Da quanto disposto all'art.193, del D.lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "Ente" o "Impresa".

Il formulario sostituisce tutti i documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il **modello "F" di cui al DM 16 maggio 1996, n. 392**, per gli oli minerali usati.

Il formulario non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose previste dalla normativa ADR¹⁸.

ALTRA
DOCUMENTAZIONE

Il formulario è sostituito:

- ❑ per quanto riguarda la tratta percorsa sul territorio nazionale, dai documenti import-export previsti dall'art. 3 e All. 7 Regolamento Ce n. 1013/2006 ss. mod.
- ❑ per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento Ce n. 1069/09 dal relativo documento commerciale (art. 21 del Regolamento Ce n. 1069/09 come modificato dal Regolamento Ce n. 2017/625/UE).

Il formulario costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all' art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

Con l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, dal 1/01/2015 è stata abolita la scheda di trasporto.

La circolare del Ministero dell'Interno in data 31/12/2014 chiarisce che dal 1/01/2015 non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto. La circolare ministeriale tra i vari aspetti trattati, specificando di riservarsi degli approfondimenti sulla questione, chiarisce che restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo del veicolo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (Circolare del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2014).

L'obbligo del formulario non si applica:

- ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) e dall'art. 193, comma 4, D.lgs. 152/2006
- ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs. 152/2006);
- al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs. 152/2006);
- alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- alla movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di un'area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs. 152/2006).

ATTENZIONE: al momento la normativa ambientale non definisce cosa si intende per 'occasionale e saltuario'.

VARIAZIONE SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di Sistri, avremo:

Ai sensi dell'art. 193, comma 5 D.lgs. n. 152/2006 l'obbligo del formulario non si applica al trasporto:

- 1) **di rifiuti urbani** effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
- 2) **di rifiuti non pericolosi** effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccede i 30 kg o i 30 litri
- 3) **di rifiuti urbani** effettuato dal produttore verso i centri di raccolta (di cui all'art.183 comma 1, lett. mm) D.lgs. 152/06).

Viene inoltre definito cosa si intende **per saltuario ed occasionale** → effettuati complessivamente per non più di 4 volte anno, non accedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e comunque i 100 kg o 100 litri anno.

VARIAZIONE SISTRI

Al subentro del nuovo Gestore Sistri, con la piena operatività di Sistri, avremo:

Ai sensi dell'art. 193, comma 9-bis D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. 5 del 9 febbraio 2015, modificato dal D.L. 83 del 22 giugno 2012:

1. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri,
2. La movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 C.c., dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo, non è considerata trasporto.

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico deve essere accompagnato dal formulario?

*Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico **non deve essere accompagnato dal formulario.***

A chiarimento dell'esonero del formulario per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico, la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) precisa che l'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- i rifiuti siano conferiti a impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti)

- il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di raccolta/piattaforma a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

Principi generali della gestione del formulario

E' necessario **emettere** un formulario:

- Per ogni tipologia di rifiuto trasportato

- ❑ Per ogni produttore/detentore
- ❑ Per ogni impianto di destinazione finale
- ❑ Per ogni punto di prelievo.

La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati:

- per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari delle stazioni di partenza (di smistamento e di arrivo),
- negli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
- nelle soste tecniche per le operazioni di trasbordo

non rientrano nelle attività di stoccaggio (di cui all'art. 183, comma 1, lettera l) D.lgs. 152/06.

Nei casi elencati, la sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non superare le 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

STRUTTURA E MODELLI

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

Il DM 145/98 contiene l'approvazione del modello A (frontespizio) e B (formulario) e stabilisce all'art. 2, comma 1, del DM 145/98 che:

- il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme al modello riportato negli allegati A e B;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici, i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

NUMERAZIONE STAMPA E

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

La vendita dei formulari da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.10 del D.M. Finanze 29/11/1978.

I formulari devono essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dalle Camere di Commercio, dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. *La norma attribuisce validità altresì alla vidimazione dei formulari effettuata dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti, qualora tali enti decidano di effettuarla.*
- annotati sul registro IVA-acquisti.

L'art. 4, comma 2, del DM 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta ..., residenza ..., codice ..., formulario dal n. ... al n. ...".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma detta compilazione deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

Emissione del formulario

Ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere

- datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta al produttore/detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie, una resta al trasportatore e l'altra viene inviata dal trasportatore al produttore/detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, D.lgs. 152/2006) [**vedere La responsabilità del produttore sotto riportata**].

In caso di mancata **ricezione della quarta copia** del formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) **al fine dell'esclusione della responsabilità**.

La copia conforme del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto; da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi del produttore e del detentore
- dati identificativi del trasportatore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
- modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento
- dati identificativi del destinatario
- tipologia di impianto di destinazione.

Da chi deve essere emesso il formulario?

Il formulario può essere indifferentemente emesso:

- *dal produttore/detentore del rifiuto da trasportare*
- *dal trasportatore che esegue il trasporto.*

All'art. 193 comma 2 del D.lgs. 152/06 si evince che il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Quindi la responsabilità di quanto è scritto nel formulario è del produttore/detentore.

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi.

La responsabilità del produttore (art. 188 comma 3 del D.lgs. 152/2006) è esclusa a condizione che il produttore/detentore:

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento
- riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (sei mesi in caso di trasporto transfrontaliero*)
- in alternativa alla quarta copia del formulario il produttore deve provvedere ad inviare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (a conclusione dei 3 mesi*).

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

**Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti il termine è elevato a sei mesi e la comunicazione va inviata alla Regione, ma l'art. 193 comma 7 recita: il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria art. 194, anche nella tratta del territorio nazionale.*

FORMULARIO **E**
REGISTRO

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti; a tal fine:

- gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza alla registrazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto e intermediazione, alla registrazione di scarico effettuata dal mittente produttore/detentore, alla registrazione di carico effettuata dal destinatario
- per l'intermediario/commerciante l'obbligo è solo di indicare il numero del formulario, non di "integrare" il registro con il formulario di cui non è previsto che ne abbia copia
- il numero progressivo della registrazione effettuata sul registro di carico e scarico deve essere riportato sulla copia del formulario che resta in possesso di ciascun attore presente sul formulario, ovviamente per i

soggetti che hanno obbligo di registro (Circolare Ministero ambiente del 4 agosto 1998, parte 1 lett. I)

- per i soggetti che non hanno obbligo di registro, l'esonero dovrà risultare sul formulario da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio – Annotazioni (Circolare Ministero ambiente del 4 agosto 1998, parte 1 lett. I).

L'interconnessione tra ogni registro e i formulari si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione e obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico e ciò risponde a quanto indicato all'art. 190 comma 3 del D.lgs. 152/06.

CONSERVAZIONE DEL FORMULARIO

L'art. 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006 dispone che le copie del formulario siano conservate per cinque anni.

Di recente il Ministero, **con nota** pubblicata nel proprio sito <http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>,

ha fornito un importante chiarimento sulle procedure di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti in formato digitale (quarta copia del formulario) su richiesta di un'Impresa.

Il Ministero precisa che: fermi restanti gli obblighi e le procedure previste dall'art. 193 del D.lgs. 152/06 in merito alla compilazione e gestione dei formulari, è valida la procedura di formazione e trasmissione dei documenti in formato digitale conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ai sensi del D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii..

Il succitato Codice definisce:

- il valore giuridico della trasmissione in formato digitale tramite P.E.C. in sostituzione dell'originale cartaceo (art.45 e art.48 D.lgs. 82/2005),
- le regole di conservazione e archiviazione (Capo III del CAD) e la firma digitale (Capo II, Sez. II del CAD).

Pertanto il Ministero ritiene ammissibile la procedura di trasmissione, conservazione e archiviazione della quarta copia del formulario in quanto conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) con la raccomandazione di porre particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.

Nota Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio LUGLIO 2017.

Come si procede difronte alla perdita o smarrimento del formulario?

E' opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento ai Carabinieri e conservarla con altra documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: registro), questo in quanto non è presente il documento (FIR) originale.

Sarà poi possibile richiedere una copia del FIR agli altri soggetti (trasportatori, impianto, ..) e comunque predisporre la dichiarazione MUD sulla base della documentazione ricostruita.

Casi particolari

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose.

La gestione delle merci pericolose e quella dei rifiuti sono disciplinate da normative differenti e non facilmente sovrapponibili.

I regolamenti internazionali a cui si fa riferimento nei trasporti di merci pericolose sono:

- ❑ ADR, trasporto su strada;
- ❑ RID, trasporto su ferrovia;
- ❑ IMO, trasporto marittimo;
- ❑ ICAO/IATA, trasporto aereo.

Nel testo del D.lgs. 152/2006 non è presa in considerazione alcuna disciplina per l'ipotesi di trasbordo. Ai sensi del comma 5 dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, le disposizioni contenute nel DM 1 aprile 1998, n. 145 restano in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento del Ministero dell'Ambiente che disciplina i formulari.

E' possibile operare il trasbordo dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare 4 agosto 1998, parte 1, lettera v). Queste le casistiche:

a) Nel caso del trasporto effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi e nell'ipotesi di " concrete esigenze operative o imprevisti tecnici".

Per esempio, concreta esigenza operativa di una società di trasporto rifiuti si può intendere l'ottimizzazione dei carichi o la diminuzione dei

viaggi, con indubbi vantaggi in termini di diminuzione della movimentazione dei rifiuti o beneficio per la qualità dell'aria.

In questo caso "gli estremi identificativi dei diversi mezzi utilizzati, il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto, nell'apposito spazio, riservato alle annotazioni". Un'annotazione piuttosto lunga ma obbligatoria.

b) Nel caso di "trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali". Tale ipotesi è limitata all'eccezionalità e quindi non prevedibilità.

Il trasportatore dovrà emettere un secondo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto.

Nel nuovo formulario il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovranno essere restituite la quarta copia sia del primo che del secondo formulario emesso.

Il tempo per il trasbordo deve essere limitato, strettamente necessario per consentire alle esigenze operative o agli imprevisti tecnici o ai motivi eccezionali di rientrare in un ambito di normalità.

TRASPORTO MISTO

Nel caso in cui il trasporto venga effettuato con più mezzi (ad esempio: gomma/ferrovia, gomma/nave) occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

In questo caso le quattro copie del formulario risultano insufficienti, in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre. Sarà quindi possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.

A conclusione del trasporto, gli originali del formulario dovranno essere così distribuiti: due originali al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

Il riferimento normativo è la Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, n.1 lett. v).

In caso di mancata o parziale accettazione del carico non sono previste norme precise. Si ritiene che in applicazione dei principi generali in materia si possa procedere come segue:

- **se un carico è stato accettato dall'impianto di destinazione solo per una certa quantità**
 - l'impianto gestisce il formulario, registrando sul suo registro di carico e scarico la quantità di rifiuto accettata e le informazioni presenti sul formulario stesso
 - l'impianto informa e concorda con il produttore la destinazione del rifiuto non accettato
 - il trasportatore o l'impianto emettono un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti che il trasportatore conferirà a nuova destinazione (produttore o nuovo destinatario, scelta in accordo con il produttore)
 - nello spazio Annotazioni dei due formulari verranno indicati i riferimenti incrociati di tali documenti
 - il produttore dovrà ricevere le due quarte copie dei formulari.
- **se un carico è stato respinto dall'impianto di destinazione**
 - l'impianto non accetta il rifiuto e sulle annotazioni del formulario motiva la sua scelta
 - l'impianto trattiene una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto diniego e non fa il carico del rifiuto sul suo registro
 - l'impianto informa e concorda con il produttore la destinazione del rifiuto non accettato
 - il produttore indica nello spazio Annotazioni dell'operazione di scarico che la quantità è stata respinta, oltre ai motivi della mancata accettazione del carico
 - il produttore effettuerà una successiva un'operazione di scarico, quando il rifiuto verrà avviato ad attività di recupero /smaltimento.

Per **microraccolta** dei rifiuti s'intende la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (individuati con identico codice CER) da parte di un unico raccogliatore o trasportatore presso più produttori/detentori, svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Questa tipologia di raccolta gode di una particolare semplificazione (art. 193, comma 11, D.lgs. 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. m). Il trasportatore infatti, nella casistica in questione, può effettuare

un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

Qualora il trasportatore provveda ad effettuare un'unica registrazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico, questa dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà, nello spazio Annotazioni, riportare gli estremi di tutti i formulari emessi.

Nei formulari di identificazione devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dovrà essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

TRASPORTO IN AREE PRIVATE

Qualora all'interno di un'area privata (delimitata) siano localizzati più impianti produttivi, gestiti da distinti soggetti giuridici e che provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato, **localizzato all'interno dell'area medesima la movimentazione dei rifiuti non dovrà essere accompagnata dal formulario.**

Dai registri di carico e scarico tenuti presso ciascun impianto dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio situato all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle annotazioni (art. 193, comma 9, D.lgs. 152/2006 e la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, p.2) lett. n).

UTILIZZAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è disciplinata dal D.lgs. 99/1992, che definisce le modalità per effettuare tale attività.

L'attività di spandimento si configura come un'attività di recupero; al riguardo è quindi necessario tenere il registro di carico e scarico, come confermato dall'art. 14 del D.lgs. 99/1992 e fare il MUD.

Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati **da una Scheda di accompagnamento** (allegato III A al D.lgs. 99/1992), compilata dal produttore o detentore e da consegnare a chi prende in carico i fanghi.

La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del D.lgs. 99/1992 è sostituita dal formulario di identificazione (art. 193, comma 8 D.lgs. 152/06). Le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/1992, non previste nel modello del formulario, devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario (ad esempio le informazioni relative al processo di stabilizzazione adottato e lo stato fisico).

Fanghi da depurazione: quando sono soggetti alla normativa sui rifiuti?

L'art. 127, comma 1, del D.lgs. 152/2006 prevede che "ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qual volta il loro reimpiego risulti appropriato".

Il principio espresso dall'art. 127 D.lgs. 152/2006 va interpretato nel senso che la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo autosufficiente confinato all'interno del D.lgs. n. 99 del 1992, dal quale è tratta la completa disciplina della materia, ma deve essere integrato dalla normativa generale sui rifiuti, in quanto soltanto attraverso l'applicazione del testo unico ambientale e delle altre norme generali sui rifiuti, è possibile assicurare la tutela ambientale che il sistema per cui l'attività di trattamento dei rifiuti deve comunque avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente, fatte salve, ma in sintonia con tale ultima finalità, espresse deroghe rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore statale [art. 117, lettera s) Costituzione Italiana].

La disciplina sui rifiuti si applica anche in tutti i casi in cui il trattamento non venga effettuato o venga effettuato in luogo diverso dall'impianto di depurazione o in modo incompleto, inappropriato o fittizio.

Cass. Pen. 6 giugno 2017 n 27958

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Intestazione

SERIE E NUMERO

Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata (es. XRB 303851/07).

DATA

La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione del formulario e dovrà essere uguale per tutte e quattro le copie.

La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

E' obbligatorio inserire la data e ora di inizio del trasporto nel formulario?

Nel DM. 145/1998 si precisa che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore nella casella 10 devono trascrivere la data e l'ora di partenza. Nella sezione quinta, casella 11, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico è stato accettato o respinto e la data di arrivo, cioè di fine del trasporto.

L'indicazione degli orari è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti, dal momento che la data di effettuazione del trasporto può non coincidere con quella di emissione del formulario, la mancanza dell'orario di inizio trasporto è rilevante a fronte di un controllo.

NUMERO REGISTRO

E' il numero della registrazione del movimento; varia sulle diverse copie del formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio registro, nel rispetto delle diverse scadenze di registrazione.

Il numero di registro non sarà indicato subito, ma dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore, nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico (le scadenze temporali previste dall'art. 190, comma 1 D.lgs. 152/2006).

Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del numero di registro, in quanto solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro".

Come indicare il numero di registro se il soggetto non è obbligato alla tenuta?

Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, pur essendo obbligato al formulario per la fase di trasporto, provvederà a indicare l'esonero dall'obbligo di registro nell'apposito spazio "annotazioni del formulario, e conserverà il formulario. (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2) lett. I).

Casella 1

**PRODUTTORE
DETENTORE**

Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa

- Codice fiscale dell'impresa
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Casella 2

IMPIANTO DESTINATARIO

Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa
- Codice fiscale dell'impresa
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto
- Il numero di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Casella 3

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa
- Codice fiscale dell'impresa
- Indirizzo dell'impresa
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, e la data di iscrizione. Si ricorda che qualsiasi integrazione dell'iscrizione all'Albo integra l'iscrizione originaria senza modificarne la data di iscrizione.

Qualora si tratti di trasporto conto proprio che numero e data va inserito nei formulari?

Il trasportatore del proprio rifiuto può effettuare il trasporto del suo rifiuto quando risulta iscritto all'Albo Gestori Ambientali. Quindi, successivamente al rilascio del provvedimento, il trasportatore indicherà il numero di iscrizione all'Albo e la relativa data, come per tutte le altre tipologie di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Annotazioni

In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni, delle quali si propongono esempi non esaustivi:

- ❑ esenzione dalla tenuta del registro
- ❑ nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario (tutti i dati identificativi dello stesso), nonché i motivi della variazione
- ❑ nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, n. aut./albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità
- ❑ in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo)
- ❑ in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso, effettuato per motivi eccezionali con la conseguente emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, sul nuovo formulario (il trasportatore deve figurare come detentore), e devono risultare il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario, invece, verranno indicati: il codice alfanumerico del nuovo formulario e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.

Casella 4 - Caratteristiche del rifiuto

DESCRIZIONE DEL CODICE RIFIUTO

Descrizione codificata indicata nell'Elenco Europeo dei Rifiuti e, se necessario, qualunque altro elemento che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in particolare nel caso di codici generici.

CODICE EUROPEO (CER)

Va riportato il codice CER completo (sei cifre).

STATO FISICO

Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto:

1. Solido polverulento
2. Solido non polverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche codificate di pericolo.

CONTENITORI

Può essere indicato il numero delle unità trasportate.

Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es conferimento di rifiuti ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti fossero contraddistinti da etichetta riportante anche il numero del formulario.

Casella 5

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

In questa casella va inserita l'indicazione circa la destinazione del rifiuto a operazioni di recupero o di smaltimento. Dovrebbe altresì essere riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e B del D.lgs. 152/2006.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12) devono essere specificate le caratteristiche necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica e

la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003.

In ogni caso le caratteristiche chimico fisiche possono essere indicate allegando un certificato di analisi.

Casella 6

**QUANTITÀ, PESO A
DESTINO**

Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri.

La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo stimata.

In questo caso però deve essere contrassegnata la casella "(.)" relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino". La quantità ricevuta sarà precisata pertanto dal destinatario nella quarta copia del formulario.

Pertanto, nel caso si sia nell'impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto del trasporto, è opportuno indicare la quantità sul formulario barrando la casella per la verifica del peso a destino. Sul registro, in modo analogo, si indicherà la quantità stimata e, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità effettiva nella casella "Annotazioni". **(Indicazione da intendere come ausilio alla corretta gestione del registro, non come obbligo di legge, ma si pone come risposta molto cautelativa).**

Come va gestita la quarta copia del formulario?

Ricordando che la responsabilità del produttore/detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti cessa in caso di:

- Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- Conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore **abbia ricevuto la quarta copia del formulario** di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
- Comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario, **non avendo ricevuto la quarta copia** controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza dei 3 mesi (che diventano 6 mesi per le spedizioni transfrontaliere) [art. 188 comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/06].

Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario, è possibile chiedere (poco prima dello scadere del terzo - sesto mese) al trasportatore se ha spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni; ma sicuramente allo scadere del terzo-sesto mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la comunicazione alla Provincia/Regione.

Quindi la quarta copia del formulario ha due evidenze importanti:

- 1) **il suo ritorno entro i tre-sei mesi serve al fine di cessare la responsabilità che il produttore /detentore ha sul proprio rifiuto e per questo motivo va controllata la tempistica del ritorno**
- 2) **riporta il riscontro, da parte del produttore/detentore, del peso verificato a destino indicato dal destinatario del rifiuto.**

E' possibile inviare la quarta copia del formulario tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e conservarla digitalmente?

Recentemente il Ministero dell'Ambiente rispondendo ad un'Impresa, con nota del luglio 2017, ha dato parere positivo all'invio a mezzo PEC e firma digitale della quarta copia dei formulari al produttore in sostituzione dell'originale cartaceo.

In dettaglio la procedura standardizzata di invio e conservazione della quarta copia proposta dall'Impresa e accreditata dal ministero risulta così articolata, **l'originale cartaceo** (quarta copia):

- viene acquisito a mezzo scanner ottico in formato PDF/A
- firmato elettronicamente così come richiesto dall'art.3 del D.M 23/01/2004 senza marca temporale
- inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto
- archiviato elettronicamente con idoneo software certificato.

L'originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.

Con tale nota il Ministero ritiene ammissibile procedura di trasmissione, conservazione e archiviazione in quanto conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) con la raccomandazione di porre particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.

Nota Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del luglio 2017

<http://www.minambiente.it/pagina/quesiti>

Casella 7

PERCORSO

Il percorso, ossia l'instradamento, deve essere indicato solo se diverso dal più breve.

Casella 8

NORMATIVA ADR o RID

Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme:

- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)

deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la casella (NO).

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione prevista da dette norme.

La responsabilità nel caso di trasporto di rifiuti oltre frontiera?

*L'art. 188, comma 3, lettera b) D.lgs. 152/2006 stabilisce che ai fini dell'esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine per la ricezione della quarta copia del formulario da parte del produttore è elevato da tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, il produttore in questione deve effettuare la comunicazione alla Regione. **In nessun articolo, però, è previsto l'obbligo di controfirma a destino e restituzione entro sei mesi al produttore.***

Si ricorda che la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo; gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l) del D.lgs. 152/06, alle seguenti condizioni:

- siano dettate da esigenze di trasporto
- non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Casella 9 - Firme del produttore/detentore e del trasportatore

FIRME PRODUTTORE E TRASPORTATORE

Nella casella vanno riportate le firme del produttore/detentore e del trasportatore.

Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica (conducente) che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità.

La firma comporta l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

Casella 10

COGNOME E NOME DEL CONDUCENTE

Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del conducente del mezzo.

TARGA AUTOMEZZO

Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto dello specifico rifiuto¹⁹.

TARGA RIMORCHIO

Deve essere indicata la targa del mezzo che effettua il trasporto.

DATA/ORA INIZIO TRASPORTO

Devono essere sempre indicate la data e l'ora di partenza.

Casella 11

ESITO DEL TRASPORTO

Nello spazio riservato, il destinatario dichiara che il carico è stato:

- accettato per intero
- accettato per la seguente quantità
- respinto per le seguenti motivazioni

Devono inoltre risultare: data, ora e firma del destinatario.

SANZIONI

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00; la stessa pena si applica

in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

Come va calcolata la sanzione amministrativa a fronte della pluralità delle violazioni?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

Ogni trasporto, di ogni singola tipologia di rifiuto, deve essere accompagnato da un formulario, per cui ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé facente capo a uno specifico mezzo di trasporto, soggetto trasportatore e destinatario.

In caso di pluralità delle violazioni, la sanzione viene applicata per ogni trasporto di rifiuti senza formulario e/o per ogni formulario che contenga dati inesatti e incompleti.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

FIGURA 1 FORMULARIO PRODUTTORE

Allegato B Numero Registro _____ Data Emissione Formulário 18/05/2007

Formulario Rifiuti

1 Produttore o Detentore

Denominazione o Ragione sociale
ROSSI C
Unità Locale
VIA DELLE INDUSTRIE, 7 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 01234567897 Numero Autorizzazione / Albo _____ del _____

2 Destinatarario

Denominazione o Ragione sociale
RECUPERO SPA
Luogo di Destinazione
VIA LECCO, 1 TORINO (TO)
Codice Fiscale 88776655446 Numero Autorizzazione / Albo XXX12 del 05/05/2005

3 Trasportatore

Denominazione o Ragione sociale
TRASPORTI SRL
Indirizzo
VIA GIOTTO, 1 PADOVA (PD)
Codice Fiscale 12345670009 Numero Autorizzazione / Albo 22222 del 02/01/2005
Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [] di _____

Annotazioni

4 Caratteristiche del Rifiuto

Denominazione / Descrizione del rifiuto imballaggi in carta e cartone - cartoni provenienti da imballaggi di spedizione

CODICE EUROPEO RIFIUTI	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N.COLLI/CONTENITORI
15.01.01	2 Solido non pulverulento		4

5 Destinazione del Rifiuto

[x] Recupero [] Smaltimento R05 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE _____

6 Quantità	7 Percorso	8 Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID
[x] Kg. 970 Lordo 2.000,000 [] Litri Tara 1,000 [x] Peso da verificarsi a destino		[SI] [NO]

9 Firme Firma del Produttore / Detentore _____ Firma del Trasportatore _____

10 Modalità e Mezzo di Trasporto Targa automezzo AA123CC Targa rimorchio _____
Cognome e Nome Conducente FRANCO BARTOLI Data e Ora Inizio Trasporto 18/05/2007 18.00.00

11 Riservato al Destinatarario

Si dichiara che il carico è stato: [] Accettato per intero [] Accettato per la seguente quantità: [] Kg.
[] Litri
[] Respianto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ Ora _____ Firma del Destinatarario _____

FIGURA 2 FORMULARIO GESTORE

Allegato B

Numero Registro

Data Emissione Formulario 22/05/2007

Formulario Rifiuti

1 Produttore o Detentore

Denominazione o Ragione sociale

MARINA AMBIENTE

Unità Locale

VIA INCENERITORE MESSINA (ME)

Codice Fiscale 12019440283

Numero Autorizzazione / Albo 3456

del 12/12/2004

2 Destinataro

Denominazione o Ragione sociale

TECNOLOGIA R.

Luogo di Destinazione

VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN)

Codice Fiscale 11895830187

Numero Autorizzazione / Albo ABC

del 15/05/2006

3 Trasportatore

Denominazione o Ragione sociale

GEST-ECO S.A.S.

Indirizzo

VIA BOTTE, 16 VERONA (VR)

Codice Fiscale 11741870239

Numero Autorizzazione / Albo VE1111/O

del 05/12/2005

Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [] di

Annotazioni

4 Caratteristiche del Rifiuto

Denominazione / Descrizione del rifiuto ceneri di zinco

CODICE EUROPEO RIFIUTI

11.05.02

STATO FISICO

1 Solido pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N.COLLI/CONTENITORI

2

5 Destinazione del Rifiuto

[] Recupero [x] Smaltimento D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 Quantità

[x] Kg. 100

Lordo

[] Litri

Tara

[] Peso da verificarsi a destino

7 Percorso

8 Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID

[SI] [X]NO

9 Firme

Firma del Produttore / Detentore

Firma del Trasportatore

10 Modalità e Mezzo di Trasporto

Targa automezzo AB1234

Targa rimorchio

Cognome e Nome Conducente PIETRO GERMI

Data e Ora Inizio Trasporto 22/05/2007 13.59

11 Riservato al Destinataro

Si dichiara che il carico è stato: [x] Accettato per intero [] Accettato per la seguente quantità: [] Kg. [] Litri

[] Respinto per le seguenti motivazioni:

Data 22/05/2007

Ora 15.20

Firma del Destinataro

B. Germi

CONTROLLI

PRODUTTORE

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L'analisi del rifiuto risulta necessaria, all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi	
Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti	art. 183, comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/2006
Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta	art. 188, comma 1 del D.lgs. 152/2006
Vidimazione del registro di carico e scarico presso la Camera di commercio di competenza	art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico (quando il rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e scarico (se obbligato) entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, che diventano cinque giorni per i rifiuti sanitari ad alto rischio infettivo	art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006 DPR n. 254/2003
Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da parte dell'Ufficio del Registro o delle Camere di commercio e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti	art. 193, comma 6 lett. b) del D.lgs. 152/2006
Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti prodotti	art. 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006
Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di identificazione o, in mancanza, comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana competente	art. 188, comma 3 del D.lgs. 152/2006
Invio, se obbligato, della dichiarazione MUD alla Camera di commercio dove ha sede l'unità locale, entro il 30 aprile di ogni anno	art.189, comma 3 del D.lgs. 152/2006 legge 70/94
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti, per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. <i>(Questo vale per le imprese che hanno obbligo di registro di carico e scarico).</i>	art. 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006
Conservazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti per cinque anni. <i>(Questo vale per le imprese che non hanno obbligo di registro di carico e scarico).</i>	art. 193, comma 3 del D.lgs. 152/2006

TRASPORTATORE O SOGGETTO CHE SVOLGE ATTIVITA' DI RACCOLTA

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	art. 212, comma 5 e 6 del D.lgs. 152/2006
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Vidimazione del registro di carico e scarico presso la Camera di Commercio di competenza	art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto	art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006
Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da parte dell'Ufficio del Registro o delle Camere di commercio e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti	art. 193, comma 6 lett. b) del D.lgs. 152/2006
Compilazione o solo sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti trasportati	art. 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006
Trasmissione della 4° copia del formulario al produttore/detentore	art. 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006
Invio della dichiarazione MUD alla Camera di commercio dove ha sede l'impresa, entro il 30 aprile di ogni anno	art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006
Conservazione del registro, integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art. 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006

GESTORE

Vidimazione del registro di carico e scarico presso la Camera di Commercio di competenza	art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico, entro due giorni dalla presa in carico	art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006
Eventuale annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico, entro dieci giorni dalla produzione di rifiuti in qualità di nuovo produttore di rifiuto	art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006
Conservazione a tempo indeterminato e a seguito della chiusura dell'impianto, consegna all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione del registro per il gestore di discarica.	art. 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006
Invio della dichiarazione MUD alla Camera di commercio dove ha sede l'unità locale o sede dell'impresa, entro il 30 aprile di ogni anno	art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti, per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art. 190, comma 3 del D.lgs. 152/2006

INTERMEDIARIO, COMMERCIANTE SENZA DETENZIONE

Vidimazione del registro di carico e scarico presso la Camera di commercio di competenza	art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico (mod. B) entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa	art. 190 comma 1 del D.lgs. 152/2006
Conservazione di una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. "Quinta copia")	punto 2 lett. j della Circolare del Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98

Invio della dichiarazione MUD alla Camera di commercio dove ha sede l'unità locale, entro il 30 aprile di ogni anno	art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti, per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione	art. 190, comma 3 D.lgs. 152/2006

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❑ Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni
 - *Norme in materia ambientale*
- ❑ Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
 - *Attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche rifiuti*
- ❑ Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 148
 - *Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D.lgs. n. 22/97*
- ❑ Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145
 - *Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
- ❑ Circolare del Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98
 - *Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148*
- ❑ Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002
 - *Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*
- ❑ D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, comma 3)
 - *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29*
- ❑ D.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4)
 - *Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*
- ❑ D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (articolo 18)
 - *Trattamento adeguato dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)*
- ❑ Sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, Sez. III, causa C-270/03

GLOSSARIO

Combustibile solido secondario (Css)

Il combustibile solido prodotto da rifiuti, che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Rifiuto Organico

I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Rifiuto biostabilizzato

Il rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.

Compost di qualità

Prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.

Digestato di qualità

Prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Produttore di rifiuti

Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o

altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Detentore

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Commerciante

Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

Intermediario

Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Deposito temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con DM del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Emissione

Le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/06.

Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Produttore del prodotto

Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

Raccolta

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito. In questa voce rientra anche la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. (Nell'allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero).

Riciclaggio

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Rigenerazione

Qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati e che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.

Rifiuto

Qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto pericoloso

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.

Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c. 20 ; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e succ. mod.

Rifiuti urbani

Si definiscono urbani ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.lgs. 152/06;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Smaltimento

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Sottoprodotto

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Il DM del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture del 11 agosto 2012 n. 161 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

In tema di smaltimento di rifiuti, sussiste la responsabilità del soggetto che abbia affidato a terzi rifiuti destinati ad essere smaltiti laddove la condotta dell'agente si sia concretizzata in una mancata verifica dei requisiti in capo al soggetto terzo in vista del trasporto e smaltimento dei rifiuti, essendo innegabile il potere per chi detenga rifiuti di delegare a terzi l'attività di smaltimento, previo controllo del possesso dei requisiti specifici in capo al terzo delegato.

Cfr. CORTE DI CASSAZIONE PENALE 1/4/2004, Sent. n. 21588;

CORTE DI CASSAZIONE PENALE 18/7/2011, Sent. n. 28206

In materia di smaltimento di rifiuti, è configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere produttore di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/06, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

Inoltre, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 15/06/2010, Sent. n. 22765

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 10/4/2012, Sent. n. 13363

RESPONSABILITÀ PENALE DELL'AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE

In materia di smaltimento di rifiuti, l'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, in qualità di legale rappresentante. Pertanto, si configura la responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il legale rappresentante di una persona giuridica non adotti tutte le misure idonee ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 17/1/2008, Sent. 2478

La responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale che non adottano le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti non deve necessariamente essere consapevole e volontaria.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE 9/2/2012 Sent. n. 5033

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Incompleta tenuta dei registri di carico e scarico

Il solo formulario di identificazione dei rifiuti non è sufficiente a ricostruire le informazioni che devono essere riportate nel registro di carico e scarico, non riferendo in ordine alle operazioni di carico, né in ordine alla loro data. Per cui l'assenza di tutti gli elementi indispensabili per la regolare tenuta del registro, non evincibili dal formulario, integra il reato di cui all'art. 52, comma 4, del D.lgs. 22/1997 (ora art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006).

Nè rileva che gli agenti accertatori non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 258 D.lgs. 152/2006.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, 27/9/2007, Sent. n. 20324

Irregolare tenuta dei registri di carico e scarico - Attività organizzate per il traffico illecito - C.d. "giro bolla" - Mancata indicazione della provenienza iniziale dei rifiuti - Modifica di codice CER - Miscelazioni - art. 260 D.lgs. 152/2006

L'esistenza di un' irregolare tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, di sistematiche attività di miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi con altri non pericolosi, l'effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari e in assenza dei necessari trattamenti preliminari, il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, l'apposizione del codice CER privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali rispetto alla effettiva composizione dei materiali inviati, la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli, la modifica di codice CER, e il mero "giro bolla", rispetto a rifiuti non sottoposti ad alcun trattamento, configurano condotte che valutate nel loro insieme, palesano manifesta illiceità. La mancata indicazione della provenienza iniziale dei rifiuti nei formulari e il ricorso al "giro bolla" costituiscono metodologia scelta ed utilizzata all'interno di un meccanismo che muove dalla irregolare tenuta dei registri di carico-scarico e termina con la destinazione ad altri impianti di prodotti diversi per caratteristiche rispetto a quanto dichiarato, frutto di miscelazioni non operate nei limiti e con le garanzie previste e, infine, marcati con codici CER non fedeli alle caratteristiche prevalenti della miscela e apposti avendo riguardo alle opportunità commerciali.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE 22/12/2011 Sent. n. 47870

Omissione di un trasporto - Sanzioni - art. 258 D.lgs. 152/2006 - Integrazione con il formulario - Non consentita

Quando manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal comma 5 dell'art. 258 D.lgs. 152/2006 che riguarda i casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore *"presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l'annotazione sui registri)"*.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE 5/5/2014, Sent. n. 961

Raccolta e trasporto in forma ambulante - art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006 - Possesso titolo abilitativo - Natura personale - Attività non svolta direttamente da soggetto abilitato - Necessità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Assenza di titolo abilitativo

Il regime di deroga alle regole in materia di rifiuti previsto per il trasporto dei rifiuti prodotti dai commercianti ambulanti, stabilito dall'art. 266 comma 5 del D.lgs. 152/2006, è applicabile soltanto nel caso in cui sussista un titolo abilitativo e l'attività, comunque, sia circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. Nel caso il trasporto dei rifiuti ambulanti non sia svolto direttamente da colui che vi è abilitato, il Giudice deve operare una ulteriore verifica finalizzata a individuare il rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti.

Il Giudice ha così annullato - con rinvio - una sentenza con cui il Tribunale di Tivoli aveva assolto dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti, il conducente di un autocarro sorpreso a raccogliere senza alcuna abilitazione rottami ferrosi, ritenendo - erroneamente - che tale attività fosse stata liberalizzata dal legislatore.

CORTE DI CASSAZIONE 13/1/2015, Sent. n. 2875

Come più volte affermato dalla Suprema Corte, coloro che raccolgono e trasportano rifiuti in forma ambulante, pur non essendo tenuti all'iscrizione all'Albo, devono munirsi di titolo legittimante se non vogliono commettere reato. La Corte di Cassazione ricorda che la deroga prevista dall'art. 266 D.lgs. 152/2006 non operi per coloro che svolgono la raccolta ambulante in assenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali, ai sensi del D.lgs. 114/1998.

CORTE DI CASSAZIONE 7/7/2015, sent. n. 2875

Tenuta presso luogo diverso dall'impianto di gestione dei rifiuti - art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006 - Non applicabile - art. 256, comma 4, D.lgs. 152/2006 - Responsabilità amministrativa dell'organizzazione ex D.lgs. 231/2001 - art. 25-undecies

Il Legislatore pur stabilendo l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di gestione dei rifiuti, all'art. 258 D.lgs. 152/06 non sanziona il loro mantenimento in un luogo differente. La Corte di Cassazione sottolinea come l'art. 258 (Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori) del D.lgs. 152/2006 sanzioni: *"la omessa tenuta del registro tout court"*. Nel caso concreto, la tenuta del registro è avvenuta presso la sede legale dell'impresa e non presso l'impianto era costata a un privato la condanna per inosservanza delle prescrizioni autorizzative, art. 256, comma 4, D.lgs. 152/06, ma la Suprema Corte ha deciso di rinviare la sentenza al Tribunale, considerata l'impossibilità di evincere con certezza, dalle motivazioni della stessa, se l'autorizzazione rilasciata all'impianto prescriveva espressamente, o meno, il mantenimento del registro presso lo stabilimento.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 24/2/2017, Sent. n. 9132

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)

Responsabilità del Trasportatore e del Detentore Tenuta presso luogo diverso dall'impianto di gestione dei rifiuti

«Come è noto, il trasporto dei rifiuti rientra tra le attività di gestione, come espressamente previsto dall'art. 183, lett. n) D.lgs. 152/06. La stessa disposizione, alla lettera h), individua come "detentore" del rifiuto "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso". Tale ampia definizione, rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle numerose modifiche apportate all'art. 183 D.lgs. 152/06 ricomprende evidentemente anche il trasportatore del rifiuto, (...) Nell'attuale formulazione l'art. 188 D.lgs. 152/06 prevede, al quarto comma, che i soggetti, enti o imprese, che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 177, comma 4. D.lgs. 152/06. Come è dato rilevare dal tenore letterale delle disposizioni menzionate, viene sempre espressamente previsto, che il conferimento dei rifiuti avvenga presso soggetti autorizzati e ciò anche quando la disposizione prevede specifiche esenzioni di responsabilità, quali quelle indicate al terzo comma.

(...) non può legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell'incarico rende altrettanto evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, inoltre, può ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi sintomatici, quali, ad esempio, la quantità dei rifiuti, il loro stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra documentazione e realtà.

È indubbio che la verifica dell'esistenza dell'autorizzazione in capo al titolare dell'impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l'inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame.

(...) l'esistenza dell'autorizzazione poteva essere accertata non soltanto mediante la prassi adottata dell'invio via fax dell'autorizzazione medesima, ma anche mediante una semplice visura presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali»

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, 9/4/2013 , Sent. n. 16209

Attività di manutenzione e compilazione formulario

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nota 30 giugno 2015, registro ufficiale U. 0007692

Oggetto: Applicazione articolo 266, comma 4, decreto legislativo 152/2006

Si fa riferimento alla vostra nota n. p75270PE del 26 marzo 2015, indirizzata alla Segreteria tecnica del Ministro, con la quale è stato posto un quesito circa l'applicazione dell'articolo 266, comma 4 del Dlgs 152/2006 alle attività di raccolta dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica.

In particolare, si chiede se il "mero ritiro di apposito ecobox (dove l'operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito della stessa nell'ecobox viene eseguita dall'utilizzatore), possa essere ricondotta nell'ipotesi descritta al richiamato articolo di legge".

Preliminarmente, si evidenzia che l'articolo 266, comma 4, Dlgs 152/2006 stabilisce che "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma, assume rilievo centrale il fatto che l'attività svolta da parte del soggetto che intenda avvalersi della previsione dell'articolo 266, comma 4 sia identificata quale "attività di manutenzione"; tale attività, a parere di questa Amministrazione, viene confermata dalla presenza di un contratto di manutenzione regolarmente stipulato tra il manutentore ed il soggetto committente.

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione della norma richiamata, tale contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione (compresi quelli effettuati sulle apparecchiature, ancorché in comodato d'uso, quali stampanti, fotocopiatrici, ecc.) siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall'impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto e che la gestione dei rifiuti dell'attività di manutenzione (quali quelli derivanti dalla sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.

Da quanto precede consegue che il Formulario identificazione rifiuti debba essere compilato indicando quale "produttore del rifiuto" la ragione sociale dell'impresa di manutenzione e quale "sede del produttore di rifiuti" il recapito dell'impresa di manutenzione (articolo 266, comma 4 del Dlgs 152/2006), evidenziando nelle note il luogo dove si è svolta l'attività di manutenzione e dove, pertanto, sono stati prodotti materialmente i rifiuti.

Pertanto, i rifiuti dell'attività di manutenzione dovranno essere gestiti a cura del manutentore stesso e non potranno essere lasciati in stoccaggio presso il cliente, salvo la sussistenza di un'autorizzazione a stoccaggio rifiuti conto terzi presso l'azienda.

Formulario inesatto o incompleto - Sanzione per errata compilazione dei Formolari - comma 4, art. 258, D.lgs. 152/2006 – Non applicazione depenalizzazione ex D.lgs. 205/2010

La Corte di Cassazione ha chiarito come la violazione degli obblighi sui formulari fissata dal comma 4, art. 258, D.lgs. 152/2006, è sanzionata con sanzioni amministrative e penali. Infatti, il D.lgs. 205/2010 che ha introdotto una depenalizzazione in materia, non può ritenersi applicabile.

Infatti, nonostante il contenuto del c.d. "quarto correttivo" alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 abbia introdotto una depenalizzazione in materia, le relative prescrizioni non possono ritenersi applicabili. In particolare la Corte stabilisce che, in virtù dell'art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013, come da ultimo prorogato dal D.L. 244/2016, continuano ad applicarsi le sanzioni del testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/10.

In particolare la sentenza richiamava il caso di un operatore della Regione Veneto che ha realizzato un trasporto di rifiuti senza FIR esatto e completo, e che, non ha potuto invocare l'applicazione del D.lgs. 205/2010, che avrebbe consentito la sola sanzione amministrativa.

Corte di Cassazione 20/2/2017, Sent. n. 7950

NOTE

1 Si ricorda che la Circolare non è fonte di diritto, ma un atto amministrativo che contribuisce a regolare il sistema delle scritture ambientali e la tracciabilità della movimentazione dei rifiuti.

2 Art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006.

Comma valido fino alla piena operatività del SISTRI – cioè sino al subentro del nuovo Gestore Sistri, comunque non oltre al 31/12/2017.

1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

3 Art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

Comma valido fino alla piena operatività del SISTRI – cioè sino al subentro del nuovo Gestore Sistri, comunque non oltre al 31/12/2017.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

4 Art. 184, comma 3 lett. c), d) e g)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5 Per **lavorazione industriale** s'intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

6 Per **lavorazione artigianale** s'intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.

7 Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, causa C-270/2003, la nozione di impresa che provvede a titolo professionale alla raccolta o al trasporto di rifiuti, di cui alla direttiva non è limitata alle imprese che trasportano nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, trasportano nell'ambito della loro attività professionale rifiuti di propria produzione.

8 Per **gestore del servizio idrico integrato** s'intende il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato (art. 74 lett. r) del D.lgs. n. 152/2006).

9 Art. 110 del D.lgs. 152/2006 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane:

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 124, e' comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.

7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e' soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

10 Per **impianto portuale di raccolta** s'intende qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico (art. 2 lett. e) del D.lgs. 182/2003).

11 Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016, trasformato in legge nel dicembre 2015 n. 221 "Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.c., nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 **che producono rifiuti pericolosi**, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, **attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.lgs.152/06**. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

12 Art. 11 legge 25/01/2006, n. 29 (Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

13 Art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

14 Art. 190, comma 6 D.lgs. 152/2006

(..)6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

15 Nell'allegato 6. C1, sezione III, lett. c), del decreto del Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148 dopo le "in litri" la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione : "o"

16 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica e' conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

17 Sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03 e CER 18 02 02):

- tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 come da allegato XI del D.lgs. 626/94;
- i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; ovvero siano contaminati da sangue, feci, ecc.

18 L'A.D.R., acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

La maggior parte delle disposizioni sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto.)

Le norme riguardano:

- classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada
- determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze
- condizioni di imballaggio delle merci
- caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori
- modalità costruttive dei **veicoli** e delle cisterne
- requisiti per i **mezzi di trasporto** e per il **trasporto**, compresi i documenti di viaggio
- abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose
- esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo

La pericolosità dei vari materiali viene definita in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell'ambiente; la suddivisione iniziale è in classi:

- Classe 1 Materiali e sostanze esplosive
- Classe 2 Gas
- Classe 3 Liquidi infiammabili
- Classe 4.1 Materie solide infiammabili e auto reattive
- Classe 4.2 Sostanze soggette ad auto combustione
- Classe 4.3 Sostanze che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili
- Classe 5.1 Sostanze ossidanti
- Classe 5.2 Perossidi organici
- Classe 6.1 Sostanze tossiche
- Classe 6.2 Prodotti infettivi
- Classe 7 Materiali radioattivi
- Classe 8 Materiali corrosivi
- Classe 9 Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l'ambiente

19 L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.lgs. 152/06 e succede all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti disciplinato dal D.lgs. 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio. Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'art. 212 comma 5 del D.lgs. 152/2006:

-
- *imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi*
 - *imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi*
 - *imprese che effettuano attività di bonifica dei siti*
 - *imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto*
 - *imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi*

Differenti procedure di iscrizione sono previste dall'art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006:

- *per le imprese che esercitano la raccolta dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.*

Per informazioni consultare il sito www.albogestoririfiuti.it.